



I COMPENSI DEL DOTTORE COMMERCIALISTA IN AMBITO GIUDIZIARIO: DALLE ATTUALI CRITICITÀ A PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL PRESENTE E PER FUTURE PRASSI



Coloro che sono abbastanza folli
da pensare di poter cambiare il mondo
di solito lo fanno.

(Steve Jobs)



Stiamo attraversando un momento davvero complesso, nelle nostre vite e nelle nostre famiglie, una "battuta d'arresto" senza precedenti che improvvisamente ha sconvolto i nostri animi e destato enormi preoccupazioni presenti e future.

In queste settimane sono state molteplici le misure adottate dal Governo volte a prevenire la diffusione del Covid-19 nel nostro Paese, interventi necessari per poter gestire il delicato momento, sia da un punto di vista umanitario, che professionale ed imprenditoriale.

Abbiamo dovuto tutti constatare quanto la nostra professione di Dottori Commercialisti, ritenuta decisamente "utile" al Paese, sia di fatto inequivocabilmente oggi più che mai "necessaria", perno rilevante per contribuire a sostenere il sistema attuale dell'Economia Italiana ed indubbiamente per poter aiutare le imprese e le aziende a porre le basi per quel che saranno gli scenari futuri.

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nel voler onorare al meglio le proprie primarie finalità, ha voluto approfondire una tematica da sempre sentita dagli iscritti professionisti, che mai come ora necessita di una più attenta riflessione e valutazione da parte delle Istituzioni competenti. Per tale ragione è stato redatto il presente documento volto ad offrire una ricostruzione attenta a porre l'attenzione su una situazione che, se protratta nel tempo, potrebbe incidere notevolmente – in senso negativo – su molti noi professionisti e sui nostri studi professionali.

Ci riferiamo al tema dei compensi in ambito giudiziario, per i quali non si nasconde una certa preoccupazione, accentuata in questo delicato periodo, ma di fatto già patita per prassi oramai consolidate nel nostro Paese, più o meno in tutta Italia. In particolare vi sono ormai da moltissimi anni, modalità e tempistiche di liquidazione dei compensi professionali da parte dei Tribunali, rispettivamente molto macchinose e lunghe. Tale circostanza ha da sempre generato difficoltà ma certamente si comprenderà che mai come ora queste stesse prassi potrebbero mettere a dura prova, come già detto, i professionisti e i loro studi professionali.

Per questo siamo certi che un Documento come questo potrà essere utile a sensibilizzare un necessario ed urgente intervento da rivolgere a tutti i Tribunali d'Italia, a sollevare criticità sì, ma anche a proporre per ciascuna delle stesse una possibile soluzione, una linea comune di agire, presente e futura, snella e adeguata ai tempi, che agevoli la soluzione alla problematica sollevata della liquidazione dei compensi professionali in ambito giudiziario.

L'elaborato in particolare consentirà di far emergere nel dettaglio per ciascun ruolo esaminato, il disagio patito e le difficoltà in essere, con l'indicazione di proposte di intervento concrete e fattive, che ci auguriamo possano essere attentamente analizzate ed essere prese da subito in considerazione date le difficoltà del momento ma anche rappresentare una base di partenza per un cambiamento volto ad migliore futuro professionale.

Il documento è stato redatto da professionisti "Unionisti" che quotidianamente si occupano del settore giudiziario, più mani che hanno contribuito a dargli quelle differenze stilistiche che riteniamo conferiscano all'opera stessa un suo pregio.

L'UNGDCCE rivolge quindi un sentito ringraziamento a chi si è adoperato in queste settimane a redigere l'elaborato, nelle diverse e più lontane parti d'Italia, che con uno stato d'animo di preoccupazione su quanto stiamo vivendo nelle nostre case e nelle nostre famiglie, ha cercato di convertire assieme in lavoro e senso della comunità.

Speriamo di poter contribuire con documenti come questi a sostenere la nostra professione, che amiamo e vorremmo potesse avere sempre il "lustro" e la "dignità" che ogni giorno si guadagna sul campo.



// Indice

	Premessa	5
1.	Curatore fallimentre	6
1.1.	Quantificazione dei compensi	7
1.2.	Corresponsione dei compensi	7
1.3.	Acconti sui compensi	8
1.4.	Procedure senza attivo fallimentare	9
1.5.	Spese di procedura	10
1.6.	Difficoltà aggiunte dovute al momento di emergenza sanitaria	11
1.7.	Proposte di intervento	12
2.	Commissario giudiziale e liquidatore giudiziale	16
2.1.	Difficoltà aggiunte del momento di emergenza sanitaria	17
2.2.	Proposte di intervento	17
2.3.	Conclusioni	17
3.	Amministratore giudiziario	20
3.1.	Difficoltà aggiunte del momento di emergenza sanitaria	22
3.2.	Proposte di intervento	23
4.	Custode giudiziario nelle esecuzioni mobiliari ed immobiliari e professionista delegato alle vendite	29
4.1.	Professionista delegato	30
4.2.	Difficoltà ulteriori generate dall'attuale emergenza sanitaria	31
4.3.	Proposte di intervento	32
5.	Consulente tecnico e perito in ambito civile e penale	35
5.1.	Quadro normativo di riferimento	36
5.2.	La liquidazione del compenso nel procedimento civile	38
5.3.	La liquidazione del compenso nel procedimento penale	39
5.4.	Difficoltà aggiunte dovute al momento di emergenza sanitaria	40
5.5.	Proposte d'intervento	41
6.	Gestore della crisi nel sovraindebitamento	49
6.1.	Difficoltà aggiunte dovute al momento di emergenza sanitaria	50
6.2.	Proposte di intervento	50
	Didascalie	52



// PREMESSA

Nel presente elaborato verranno analizzate per ciascuno dei principali ruoli giudiziari assunti dal Dottore Commercialista – ed in particolare incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale, Liquidatore Giudiziale, Amministratore Giudiziario, Custode Giudiziario e Professionista Delegato, Consulenti Tecnici e Periti (in ambito civile e penale), Gestore della crisi da sovraindebitamento – le modalità in essere di determinazione dei compensi professionali, con emersione delle criticità già esistenti e proposte dell'UNGDCCEC di intervento con possibili soluzioni e novità per il futuro relativo a tali ambiti.

1. CURATORE FALLIMENTRE

Sintesi ante Covid-19 per la liquidazione compensi e criticità già esistenti

Il compenso del Curatore Fallimentare è disciplinato dall'art. 39 del Regio Decreto del 16 marzo 1942, che stabilisce le **modalità e le tempistiche delle liquidazioni**, prevedendo dei principi generali che di seguito vengono sinteticamente ricordati:

- Il compenso e le spese del Curatore sono liquidati su sua istanza;
- La liquidazione è fatta dopo l'approvazione del Rendiconto ex art. 116 L.F., ovvero nella fase conclusiva della procedura fallimentare;
- E' facoltà del Tribunale accordare acconti sul compenso per giustificati motivi;
- Ogni acconto liquidato dal Tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di riparto parziale, salvo che non ricorrano giustificati motivi.

Si segnala che con le modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 27 giugno 2015, è stato introdotto un nuovo comma, il n. 4, il quale ha previsto la formula che "salvo giustificati motivi", la liquidazione degli acconti fosse possibile alla presentazione di riparti parziali.

Ciò detto, come noto per la **quantificazione del compenso del Curatore**, il professionista dovrà basarsi su quanto previsto dal Decreto n. 30 del 25 gennaio 2012, il quale prevede una modalità di calcolo determinata sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato. In merito all'attivo realizzato, sono previsti i seguenti scaglioni:

Tab. 1 – Parametri attivo realizzato determinazione compenso Curatore Fallimentare D. M. n. 30/2012

Da	A	% minima	% massima
€ 0	€ 16.227,08	12,00%	14,00%
€16.227,08	€ 24.340,62	10,00%	12,00%
€ 24.340,62	€ 40.567,68	8,50%	9,50%
€ 40.567,68	€ 81.135,38	7,00%	8,00%
€ 81.135,38	€ 405.676,89	5,50%	6,50%
€ 405.676,89	€ 811.353,79	4,00%	5,00%
€ 811.353,79	€ 2.434.061,37	0,90%	1,80%
€ 2.434.061,37	Valore attivo	0,45%	0,90%

Mentre sul passivo accertato:

Tab. 2 – Parametri passivo accertato determinazione compenso Curatore Fallimentare D. M. n. 30/2012

Da	A	% minima	% massima
€ 0	€ 81.131,38	0,19%	0,94%
€ 81.131,38	Valore passivo	0,06%	0,46%



L'applicazione dei **parametri minimi o massimi**, come previsto dall'art.1 del citato D.M., deve (o meglio dovrebbe, in virtù di quanto sarà esposto nel prosieguo del presente documento) **basarsi sui seguenti fattori**:

- opera prestata dal Curatore nel corso della gestione della procedura fallimentare;
- risultati ottenuti in termini di attività svolta, ed in particolare di attivo realizzato nell'interesse dei creditori;
- importanza del fallimento, in relazione alla sua complessità di gestione, alla grandezza del patrimonio realizzabile, alla numerosità e consistenza dei creditori insinuati, alle criticità presenti nella ricostruzione dell'attivo, etc;
- sollecitudine con cui sono state condotte le attività della procedura;
- livello di approfondimento e attenzione avuti nella cura della gestione della procedura.

1.1. QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSI

Ciò detto, la misura della liquidazione del compenso del Curatore, pertanto, dovrebbe rappresentare lo strumento di giudizio del Tribunale, ovvero la valutazione sul suo operato, in termini di attenzione, celerità, competenza, difficoltà incontrate, risultati ottenuti, con l'applicazione di una misura del compenso compresa tra quella minima e quella massima in funzione della specifica procedura. Occorre constatare, purtroppo, che sempre più spesso nei vari Tribunali d'Italia l'applicazione delle tariffe del D.M. in argomento viene disattesa, talvolta attraverso un *modus operandi* che vede l'automatismo di riconoscere il compenso sempre pari al valore minimo – senza le preventive valutazioni sin qui rappresentate – ed ancora talvolta con addirittura l'applicazione di onorari inferiori agli stessi valori minimi, in tal modo generando un sistema rigido ed indistinto su professionisti e procedure, che porta ad avere un "livellamento" di tale attività, con un conseguenziale appiattimento di attenzione ad uno dei settori più rilevanti nel sistema Paese.

1.2. CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

In merito all'effettivo pagamento dei compensi liquidati, nel caso (e più frequente) di compenso unico finale del Curatore nella fase terminale della procedura, egli deve attendere l'esecuzione del riparto finale per poter procedere con il pagamento delle proprie competenze. Si segnalano addirittura prassi di alcuni Tribunali in base alle quali anche le liquidazioni di acconti di compensi effettuate in corso di procedura, in sede di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita di beni ai sensi dell'art. 109 L.F., vengono quantificate senza riferimenti ai parametri del D.M. 30/2012 e vengono corrisposti al Curatore solo dopo l'esecuzione del riparto finale, che potrebbe avvenire anche a distanza di anni.

Ciò in buona sostanza sta a significare che pur in presenza di un'attività diligente del Curatore (l'istanza ai sensi dell'art.109 L.F. viene presentata a fronte di una attività liquidatoria svolta e completata, a cui segue una attività di distribuzione delle somme ai creditori speciali) viene ritenuto opportuno non riconoscere passo passo nello svolgimento del proprio lavoro il diritto ad essere equamente retribuito, con appunto invece una deroga alle tariffe ministeriali, con rinvio del pagamento nel tempo in virtù anche di una necessità di dover incentivare il Curatore a procedere speditamente verso la chiusura della procedura in tempi celeri.

La circostanza che le procedure possano avere una durata di diversi anni, è un dato di fatto, ma occorrerebbe comprenderne sempre le specifiche ragioni. Talvolta la lungaggine è causata dalla lentezza di operato del professionista, ma tante altre volte è invece la conseguenza diretta di una serie di attività svolte e da svolgere dal Curatore, i cui tempi ed esiti non dipendono direttamente da lui.

Pensiamo a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) all'ipotesi in cui egli debba esercitare un'azione di responsabilità verso l'organo gestorio, a quando valuti di costituirsi parte civile come fallimento nel processo penale aperto verso gli amministratori, ed ancora quando operi delle revocatorie nell'interesse della curatela, o quando acquisisca la contabilità della fallita solo dopo aver svolto tutta una serie di accertamenti per comprendere dove il fallito l'aveva



custodita e mai a lui consegnata, ed in ultimo quando il Curatore svolge molteplici attività di indagine e ricerche per cercare di comprendere, al di là delle "carte" talvolta anche inattendibili e frammentarie, fatti della fallita rilevanti per poter acquisire ulteriore attivo da distribuire ai creditori insinuati. Questi solo alcuni esempi dai quali trarre due riflessioni:

- non è necessariamente detto che la durata di una procedura sia dovuta all'inattività del Curatore o a comportamenti inadeguati nello svolgimento del ruolo a lui riconducibili;
- non è detto che la lungaggine di una procedura sia necessariamente l'espressione di un giudizio negativo, anzi spesso traduce proprio l'attenzione di operato di gestione del fallimento da parte del professionista Curatore, che magari invece di affrettarsi a chiudere la procedura per farsi vedere veloce dal Tribunale senza aver adempiuto di fatto in maniera puntuale a tutti gli approfondimenti del caso, valuta con diligenza non chiudere la procedura in tempi record, proprio per porre in essere una serie di attività.

Pertanto va rilevato in conclusione che la durata delle procedure sia un dato di fatto, ma l'applicazione di questi parametri per la liquidazione compensi senza una valutazione di merito caso per caso delle specifiche peculiarità, possano rappresentare una prassi che nel tempo svilisce evidentemente le professionalità di coloro che svolgono tali ruoli nella Sezione Fallimentare, disincentivando la doverosa qualità di lavoro, incidendo in parte anche nel rapporto tra Tribunale e professionisti.

1.3. ACCONTI SUI COMPENSI

Per quanto riguarda poi il tema della corresponsione degli acconti sui compensi dei Curatori, è possibile rilevare che la prassi comune nei vari Tribunali d'Italia non sia quella di procedere periodicamente a provvedere a pagamenti parziali, in tal modo comportando spesso proprio la mancata domanda da parte del Curatore stesso. Ciò in quanto talvolta il significato che nel tempo ha assunto tale iniziativa, è stato distorto e mal ritenuto, disincentivando così la richiesta stessa.

Quella che dovrebbe essere così di fatto una normale istanza all'interno delle fasi di gestione della procedura – ovvero la corresponsione di un acconto graduale per il lavoro svolto nel tempo e sovente relativo a più anni di lavoro – al pari degli altri adempimenti e delle attività periodiche, è diventata sistematicamente una richiesta legata solo all'eccezionalità del risultato raggiunto dal Curatore, quasi a rappresentare questo il diritto alla richiesta stessa. Niente di più sbagliato. Non solo perché non in armonia con il naturale convincimento che il lavoro vada soddisfatto progressivamente, ma anche perché – circostanza ancora più pericolosa – si rischia in tal modo di sostenere che una ottimale gestione della procedura sia legata alla possibilità di ricevere compensi sostanziosi – anche a titolo di acconto – quando invece i principi, la diligenza e l'impegno professionale debbono, evidentemente, essere distaccati da tale assunzione, ed essere garantiti sempre e comunque a prescindere dall'importanza (economica) della procedura.

E così si assiste sempre più spesso a situazioni di timore in capo al Curatore, che "preferisce" non chiedere quanto a lui legittimamente dovuto per l'attività espletata nel corso del suo lavoro (ma farlo solo e direttamente al termine) per prevenire possibili giudizi negativi sulla sua persona e sul suo operato.

E' evidente come questa prassi sia altamente disincentivante per i professionisti, svilendo evidentemente anche la qualità del proprio operato.



1.4. PROCEDURE SENZA ATTIVO FALLIMENTARE

Veniamo ora a trattare la situazione di una procedura fallimentare che non abbia maturato alcun attivo da distribuire ai creditori. In questo caso occorre richiamare l'articolo 146 del D.P.R. n. 115/2002, che prevede espressamente le ipotesi in cui le spese della procedura siano da considerarsi da prenotarsi a debito (imposta di registro, ipotecaria, catastale, contributo unificato e diritti di copia) e quelle in cui sono da anticiparsi a cura dell'Erario, tra cui *le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato*. Nei primi anni di introduzione di questa norma, furono sollevati dubbi sul fatto che il Curatore Fallimentare fosse implicitamente incluso nella definizione di "*ausiliari del magistrato*", e quindi nell'applicazione stessa delle previsioni appunto dell'art.146, ciò sino a quando nel 2006, con la Sentenza n. 174, la Corte Costituzionale ha superato la questione riconoscendo l'estensione dell'applicazione della norma a favore del Curatore. Dal punto di vista della quantificazione del compenso da anticipare a cura dell'Erario, occorre fare riferimento anche in questo caso al D.M. n. 30 del 2012 e pertanto sull'eventuale attivo realizzato e sul passivo accertato ai sensi degli articoli nn. 1, 2 e 3. Il compenso non potrà essere inferiore all'importo minimo di Euro 811,35 previsto dall'art. 4 c.1, oltre alle spese forfetarie individuate nella misura del 5% del compenso ed il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute.

In tale ipotesi, data appunto l'assenza di attivo, vi è la necessità di prenotazione delle somme a debito dell'Erario per l'erogazione del compenso, in quanto appunto non disponibili dalla procedura.

Anche qui vanno evidenziate alcune prassi diffuse nei vari Tribunali, sintetizzabili sostanzialmente in due correnti:

- una che vede la rinuncia da parte dei Curatori a richiedere il proprio compenso per prevenire il rischio di poter soffrire di giudizi negativi per aver richiesto somme a carico dell'Erario, con una diffusa convinzione che in qualche modo un fallimento a zero rappresenti una sorta di "compensazione" che il Curatore dovrebbe considerare nel ricevere poi incarichi in procedure più capienti;
- altra che vede la richiesta del compenso senza operare un calcolo sul passivo e sull'attivo, ma richiedendo direttamente la misura fissa di Euro 811,35.

In entrambe i casi è del tutto evidente che le argomentazioni sopra esposte non vengano minimamente considerate nei fallimenti privi di attivo, ovvero non vengono tenute in considerazione tutte le attività, le complessità, le responsabilità, il lavoro comunque svolto dal Curatore, a prescindere se vi sia o meno attivo, tralasciando in tal modo il fatto che tutta una serie di adempimenti debbano essere comunque assolti.

Ad esempio, frequentemente accade che il Curatore effettui comunque la prima verifica delle domande tempestive al passivo fallimentare, sebbene sin da subito sia consapevole che non verrà soddisfatto alcun creditore a causa dell'insufficienza di attivo fallimentare. Ciò nonostante la curatela nel caso di insinuazioni presentate dai lavoratori subordinati e dipendenti, a seguito della loro valutazione del credito nel corso dell'udienza, li ammette allo stato passivo in modo da consentire loro di poter fare ricorso ai fondi di garanzia gestiti dall'I.N.P.S.

Ed ancora, una serie di ulteriori attività, a prescindere dalla presenza o meno di attivo, consentono di redigere in maniera esaustiva e completa la Relazione ex art. 33 c. 1 L.F., il cui contenuto è di fondamentale importanza anche per le informazioni che potrà acquisire la Procura della Repubblica per le proprie indagini penali preliminari.

In considerazione di quanto detto, si rileva che:

- anche nei casi di procedure fallimentari senza attivo, bisognerebbe tenere conto sempre e comunque dell'attività svolta dal professionista Curatore;
- la quantificazione dei compensi a carico dell'Erario dovrebbe essere sempre calcolata tramite i parametri del passivo e dell'attivo, ovvero tramite tutte i criteri stabiliti dal D.M. n. 30 del 2012 ai sensi degli articoli nn. 1, 2 e 3; pertanto nell'esempio suddetto, a fronte dell'effettuazione della verifica dei crediti con accertamento del passivo, poter tenere conto anche di tale valore (passivo accertato) e non dover invece in automatico rinunciare al



tutto o chiedere di default la misura minima di Euro 811,35.

Anche in questi casi, quindi, la richiesta del compenso per il lavoro svolto – a prescindere che sia posta a carico dell'Erario – dovrebbe essere sempre percepita come legittima, a fronte di un'attività svolta e del ruolo assunto anche in termini di responsabilità e di utilità sociale.

1.5. SPESE DI PROCEDURA

In merito alle spese della procedura fallimentare (su tutte, si rammentano le spese postali, le estrazioni di visure sulla società e sui soggetti facenti parte dell'organo amministrativo, sulle proprietà mobiliari ed immobiliari, etc.), è ormai diffusa purtroppo anche qui una prassi secondo la quale, tra i "compiti" del Curatore, sia (inspiegabilmente) scontato che finanzia la procedura tramite anticipazioni personali, che potranno essere rimborsate nel migliore dei casi previa presentazione periodica di apposita istanza autorizzativa al Tribunale, affinché autorizzi la restituzione delle somme anticipate, e nel peggiore dei casi contestualmente al pagamento del compenso finale, una volta eseguito il riparto finale (posto che vi siano risorse da ripartire e non si debba ricorrere alla prenotazione di somme a carico dell'Erario).

Anche qui appare evidente come sia importante rivalutare una prassi operativa e renderla poi uniforme su tutto il territorio Nazionale.

È chiaro che procedure senza fondi, non hanno la possibilità di coprire neanche le spese sostenute per la gestione (per quanto breve) della procedura. In tal caso è "sostanzialmente" di fatto un obbligo del Curatore anticipare con le proprie finanze i costi da sostenere, che potrà poi inserire tra le voci di spesa a carico dell'Erario – al pari del suo compenso – per la futura restituzione. Evidente il commento a riguardo la mancanza di un fondo lede il professionista sotto diversi aspetti:

- anticipo somme proprie per la gestione di una procedura su nomina del Tribunale e non privatistica, ovvero la commessa di un cliente privato la cui gestione è rimessa all'autonomia delle parti, evidentemente anche quella di accettare una remissione del professionista in relazione alla scelta di seguire quello specifico cliente;
- i tempi di restituzione del dovuto seguono la tempistica delle fasi procedurali dell'Erario, trascorrendo certamente diversi mesi prima di rivedersi restituiti i soldi anticipati;
- la gestione di qualunque procedura, sia essa sostanziosa che priva di fondi, comporta una organizzazione in capo al professionista, necessaria per poter garantire il miglior apporto nelle attività giudiziarie affidategli, che aggravano la soddisfazione del Curatore per un fallimento che non solo non ha comportato compensi (o se fosse in una misura talmente irrisoria quasi nulla), ma l'anticipo delle spese vive della procedura ed ancora delle spese indirette di organizzazione.

Quanto detto merita delle profonde riflessioni, ci si augura che possa diffondersi una prassi univoca dei vari Tribunali d'Italia che consenta anche per le procedure senza fondi di determinare sempre gli onorari del Curatore e di farlo seguendo la normativa di riferimento, applicando tutti i valori richiesti, non solo di attivo pari a zero, ma anche di passivo qualora accertato, senza più dover applicare di *default* il valore minimo di Euro 811,35.

Ed ancora, considerato che qualche esperienza in tal senso inizia ad esserci, prevedere la facoltà del Curatore di richiedere anticipazioni a valere sul deposito giudiziale, per costituire una sorta di "Cassa del Curatore" con cui far fronte almeno alle spese vive della procedura.



1.6. DIFFICOLTÀ AGGIUNTE DOVUTE AL MOMENTO DI EMERGENZA SANITARIA

Il particolare periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, genera due tipi di difficoltà aggiuntivi rispetto allo scenario sopra descritto, già di per sé non edificante.

Da un lato l'emergenza sanitaria ha causato rallentamenti e sospensioni delle attività economiche con conseguenti difficoltà dal punto di vista finanziario, diffuse in tutte le attività professionali. Gli interventi governativi di queste ultime settimane sono la prova dell'eccezionalità del momento, anche se gli stessi hanno portato benefici limitati per le categorie professionali.

In particolare, la crisi economica si sta manifestando in una crisi di liquidità per tutto il sistema, con evidenti difficoltà a garantire gli incassi di periodo necessari a far fronte ai fabbisogni finanziari. Per i professionisti impegnati in incarichi giudiziali, questa situazione è aggravata dal non poter fare affidamento su quegli incassi ricorrenti derivanti dall'attività tradizionale, a cui spesso si fa riferimento per poter sostenere finanziariamente le attività e le risorse di studio, anche dedicate agli incarichi concorsuali.

Ulteriori difficoltà nascono poi, in questo delicato periodo, dall'interruzione dell'operatività dei Tribunali, dettata dall'art. 83 del Decreto n. 18 del 17 marzo 2020, prorogato al prossimo 11 maggio dal Decreto emanato dal Consiglio dei Ministri del 6 aprile. La sospensione delle udienze (con tutti i relativi adempimenti), seppur necessaria per fronteggiare l'emergenza sanitaria, non potrà che generare una dilatazione dei tempi per le attività di gestione delle procedure fallimentari, con inevitabili allungamenti della loro durata e conseguenti ritardi anche nelle liquidazioni dei compensi dei professionisti nominati dalla Sezione.

In particolare si segnalano rallentamenti anche nelle esecuzioni dei riparti finali, propedeutici ad eseguire il pagamento del compenso liquidato al Curatore, a causa della sospensione dei termini stabilita dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020 applicata anche ai termini concessi ai creditori per presentare osservazioni al progetto di riparto depositato. Solo alcuni Tribunali hanno ritenuto di stabilire come motivo di urgenza la necessità di ripartire le somme delle procedure e assicurare la tempestività dei pagamenti a favore della circolazione del denaro in questo particolare momento, e quindi di derogare alla sospensione dei termini ai sensi dell'art. 83, comma 3 lett. c) del D.L. n. 18/2020. Oltre alle udienze fissate nel periodo di sospensione, che saranno smaltite una volta conclusa l'emergenza sanitaria, si è manifestata (e la situazione è destinata a peggiorare) una dilatazione dei tempi della giustizia nei vari Tribunali d'Italia, per esempio nelle evasioni delle tante istanze presentate, e ciò a causa delle difficoltà delle Cancellerie fallimentari che, non essendo abilitate dal Ministero a poter gestire da remoto in *smart working* la piattaforma ministeriale, non possono provvedere a effettuare il *download* degli atti depositati dai professionisti (istanze, informative, Relazioni, etc.), oltre che l'invio dei provvedimenti emessi dal Giudici Delegati.

La ridotta operatività delle Cancellerie, e i divieti di accesso imposti per le misure di prevenzione per la diffusione del Covid, stanno generando forti ritardi nelle esecuzioni dei pagamenti già autorizzati, anche a causa della prassi ancora maggioritaria dei Tribunali italiani di gestione dei mandati di pagamento in modalità cartacea. Naturalmente tale condizionamento vale per ogni tipo di pagamento, ad esempio per i Cancellieri stessi (nelle ipotesi tra l'altro di procedura con fondi, come già detto).

In merito al normale flusso di procedure dichiarate, e di conseguenti incarichi affidati, questo periodo di emergenza sarà caratterizzato inoltre da una interruzione dell'attività dovuta al provvedimento assunto dal Decreto licenziato dal Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2020, che ha stabilito una improcedibilità per tutti i ricorsi finalizzati alla dichiarazione di fallimento presentati dal 9 marzo 2020 al prossimo 30 giugno.



In conclusione, se la prassi descritta nel paragrafo precedente, in termini di erogazione di acconti e compensi, è stata sin qui nel tempo supportata dai sacrifici dei professionisti, nel nuovo contesto nel quale ci troviamo (e ci troveremo) ad operare caratterizzato da scarsa liquidità, assenza di nuovi incarichi e rallentamento nell'avanzamento delle procedure gestite, appare difficilmente sostenibile per quegli studi ed i professionisti il cui core business riguarda l'attività giudiziaria in genere.

Diventa pertanto quanto più che mai necessario un intervento concreto da parte di tutti i Tribunali d'Italia, uniforme ed allineato su tutto il territorio, una diversa prassi nella gestione dei compensi e degli acconti, per evitare in tal modo di svilire anche un settore professionale che dovrebbe rappresentare – per la delicatezza dei ruoli ricoperti – attività di eccellenze e specializzazioni, paradossalmente anche alla vigilia (per quanto posticipata) di una epocale riforma della gestione della crisi ed insolvenza d'impresa di cui al nuovo Codice introdotto con il D.Lgs. n. 14/2019.

1.7. PROPOSTE DI INTERVENTO

Le proposte sin qui avanzate nei vari argomenti trattati, nonché quelle che seguiranno nella trattazione del presente documento, sono finalizzate a poter intervenire con effetto immediato nell'attuale situazione di emergenza, introducendo delle prassi operative ci si augura possano essere adottate anche nel futuro, in maniera organica ed uniforme in tutti i Tribunali italiani d'Italia, a fine di agevolare quel cambiamento oramai quanto più necessario, già sentito in passato e non più rimandabile, anche per garantire un maggiore equilibrio nella reciprocità dei rapporti tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione delle procedure fallimentari:

- Evasione di tutte le istanze pendenti di liquidazione compensi o di rimborso spese anticipate;
- Invito ai Curatori fallimentari a presentare istanze di richiesta di acconto sul proprio compenso, qualora siano trascorsi almeno 12 mesi dall'assunzione dell'incarico, ricorrendo i *"giustificati motivi"* richiamati dall'art. 39 L.F. ravvisabili per tutti nell'attuale situazione di emergenza sanitaria;
- Quantificazione dell'acconto con l'applicazione del D.M. n. 30/2012 sulla base dell'attivo realizzato e del passivo accertato, con la discrezionalità di applicazione all'interno dei valori minimi o massimi per la quantificazione dell'acconto in base all'operato del Curatore e ai già richiamati criteri di valutazione;
- In caso di attivo realizzato, anche in minima parte, in relazione ad una procedura particolarmente complessa e per la quale sono molteplici le attività espletate dal Curatore, la quantificazione dell'acconto si baserà sul lavoro completato nel periodo, opportunamente rendicontato dal Curatore nella Istanza di richiesta d'acconto sul compenso;
- Dissociare la liquidazione dell'acconto rispetto all'esecuzione di riparti parziali, così come previsto dall'art.39 L.F. in cui viene prevista questa facoltà in caso di *"giustificati motivi"*, riconducibili all'emergenza Covid-19;
- Invito ai Curatori fallimentari a presentare istanze di rimborso delle spese anticipate;
- Istanze di richiesta di un "fondo cassa" per la gestione delle procedure di particolare dimensione, e cioè un anticipo che il Curatore può prelevare dal deposito giudiziale per costituirsi una cassa, da utilizzare per far fronte alle spese vive della procedura (es. spese postali), evitando di dover anticipare denaro e garantendo una gestione più snella degli adempimenti senza dover ricorrere a specifiche continue autorizzazioni ad intermittenza e al bisogno;
- In caso di rendiconti già approvati, garantire la possibilità di procedere al pagamento del compenso del Curatore, già liquidato, in attesa dell'esecuzione del riparto finale;
- In caso di quantificazione del compenso al Curatore ai sensi dell'art. 109 c. 2 L.F., le somme liquidate in conto del compenso finale rispettino i criteri dettati dal D.M. n. 30/2012 e siano subito corrisposte al curatore;
- Introduzione in tutti i Tribunali del mandato di pagamento elettronico, per superare le difficoltà ed i rallentamenti



che la gestione del mandato cartaceo genera in questa situazione specifica (accessi limitati, operatività delle Cancellerie e degli Istituti di credito ridotte al minimo del minimo). In particolare: (i) prevedere la possibilità di depositare telematicamente il mandato di pagamento, allegando l'istanza autorizzativa di pagamento autorizzata; (ii) estrarre la copia conforme del mandato di pagamento autorizzato; (iii) inviare all'Istituto di credito a mezzo Pec la copia conforme firmata digitalmente dal Curatore, unitamente alla distinta dell'operazione da eseguire, così che la banca possa provvedere senza sollevare alcuna ulteriore mancanza formale;

- Invito ai Curatori a presentare istanze di liquidazione del compenso a carico dell'Erario per le procedure in chiusura prive di attivo, sulla base anche del passivo accertato, qualora si siano tenute udienze di verifica delle domande di insinuazione;
- Introduzione della possibilità di consentire una scelta in capo al Curatore di ricevere il pagamento del compenso a carico dell'Erario, tramite il riconoscimento di uno specifico credito di imposta da poter utilizzare in compensazione o anche cederlo a terzi, "cartolarizzazione delle spese di giustizia", subordinando il tutto ad una certificazione del credito, rilasciata dalla P.A.

Al termine del presente §, si riporta di seguito una Tabella riepilogativa dei principali aspetti emersi:

Tab. 3 – Il Curatore Fallimentare (C.F.): criticità e soluzioni pre e post emergenza Covid-19

Criticità pre e post emergenza Covid-19	Soluzioni prospettate
<p>Pagamento del compenso nella fase finale della procedura (esecuzione del riparto finale), la quale avviene spesso a distanza di anni dall'accettazione dell'incarico. In molti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le liquidazioni riguardano compensi che non rispettano i parametri del D.M. 30/2012; • prassi a riconoscere il compenso al valore minimo senza preventive valutazioni sull'effettivo operato del Curatore (a volte addirittura l'applicazione di onorari inferiori agli stessi valori minimi). 	<p>Nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, priorità da parte dei Tribunali all'evasione di tutte le istanze pendenti di liquidazione compensi e/o rimborso spese anticipate dal Curatore.</p>
<p>È prassi oramai comune nei vari Tribunali d'Italia non procedere con sistematicità a periodici pagamenti di acconti sugli onorari del Curatore.</p>	<p>Presentazione sin da subito, e come poi prassi futura, di depositare istanze di richiesta di acconto del compenso del Curatore da parte di coloro abbiano assunto l'incarico da almeno 12 mesi ("giustificati morivi" art. 39 L.F. emergenza Covid-19).</p> <p>In caso di attivo realizzato, per una procedura complessa (molteplici attività espletate dal Curatore), la quantificazione dell'acconto sarà parametrato al lavoro completato nel periodo, opportunamente rendicontato dal C.F. nell'Istanza di richiesta d'acconto del compenso. E' opportuno poter prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il pagamento di acconti sui compensi professionali maturati su una ragionevole periodicità. Ciò consentirebbe al professionista, che dedica la



	<p>propria attività professionale alla materia giudiziaria, di potersi strutturare progressivamente in maniera più efficiente provvedendo a coprire i costi fissi e costituire adeguati organici di lavoro e la necessaria formazione/aggiornamento professionale non dovendo ricorrere ai propri risparmi, ma utilizzando i proventi che giustamente ha guadagnato dalla propria attività che solitamente invece gli vengono riconosciuti in tempi molto più lunghi rispetto al lavoro eseguito;</p> <ul style="list-style-type: none">• l'equilibrio tra i tempi e i pagamenti per dotarsi dell'alta specializzazione richiesta riguardante la complessità della materia e gli incassi dei flussi relativi all'attività svolta nelle procedure giudiziarie.
<p>Procedure senza attivo fallimentare:</p> <ul style="list-style-type: none">• richiesta del compenso del Curatore nella misura fissa di € 811,35, senza operare alcun calcolo della tariffa di settore sul passivo e sull'attivo della procedura fallimentare.	<p>Quantificazione del compenso del Curatore a carico dell'Erario sempre secondo i criteri stabiliti nel D.M. 30/2012, ovvero sulla base sia dell'attivo realizzato (in questa ipotesi nullo) che sul passivo accertato in fase di verifica, con la discrezionalità di applicazione dei valori minimi o massimi in base alle valutazioni di merito operate dal Tribunale sullo svolgimento dell'incarico da parte del Curatore.</p> <p>Previsione della facoltà di scelta del Curatore Fallimentare di ricevere il pagamento del compenso a carico dell'Erario, tramite il riconoscimento di uno specifico credito di imposta certificato dalla P.A.</p>
<p>Mancanza di un fondo spese che lede il professionista:</p> <ul style="list-style-type: none">• anticipo di gran parte spese da parte del Curatore per la gestione della procedura (spese vive e spese indirette di organizzazione);• tempi di restituzione delle spese anticipate molto lunghi.	<p>Si dovrebbe dare facoltà al Curatore di presentare istanza autorizzativa per l'autorizzazione al prelievo di somme dal deposito giudiziale per la costituzione di una cassa del Curatore, da utilizzare per le spese di procedura.</p>
<p>Crisi di liquidità di tutto il sistema economico, e difficoltà a garantire gli incassi di periodo necessari a far fronte ai fabbisogni finanziari.</p>	<p>Si dovrebbe dissociare il concetto di liquidazione dell'acconto del compenso del Curatore all'esecuzione di riparti parziali (art.39 L.F. "giustificati motivi" emergenza Covid-19).</p>
<p>Situazione ancora più grave per i professionisti impegnati prevalentemente (core business) in incarichi giudiziali.</p>	<p>Invito ai CC.FF. a presentare istanze di rimborso delle spese anticipate il prima possibile, oltre ad un acconto sul compenso del Curatore.</p>



<p><u>Interruzione operatività Tribunali</u> (DD. LL. "Cura Italia" e "Liquidità") sta generando:</p> <ul style="list-style-type: none">• dilatazione dei tempi per le attività di gestione delle procedure fallimentari, con inevitabili allungamenti della loro durata e conseguenti ritardi anche nelle liquidazioni dei compensi dei professionisti nominati dalla Sezione;• improcedibilità per tutti i ricorsi finalizzati alla dichiarazione di fallimento presentati dal 9 marzo 2020 al prossimo 30 giugno.	<p>Istituzione di un "fondo cassa" per la gestione delle procedure, evitando così di anticipare le spese con le proprie finanze.</p> <p>Deroga alla sospensione dei termini per l'esecuzione dei riparti ai sensi dell'art. 83 D.L. n. 18/2020.</p> <p>Riconoscere acconti ai Curatori per l'opera sin qui prestata sulla base dello stato di avanzamento della procedura.</p>
<p><u>Ridotta operatività Cancellerie</u>, dilatazione dei tempi della Giustizia nell'evasione delle istanze (anche pagamenti già autorizzati) a causa della mancata abilitazione delle stesse alla gestione in <i>smart working</i> della piattaforma ministeriale: impossibilità di <i>download</i> degli atti depositati dai professionisti (istanze, informative, Relazioni, etc.) oltre che dell'invio dei <u>provvedimenti emessi dal Giudici Delegati</u>.</p>	<p>Possibilità di procedere al pagamento del compenso nei casi di rendiconti già approvati, in attesa dell'esecuzione del riparto finale, considerato il momento di difficoltà sanitaria. Quantificazione del compenso al C.F. ai sensi dell'art. 109 c. 2 L.F., secondo i criteri del D.M. 30/2012 e corresponsione immediata.</p>
<p><u>Prassi ancora maggioritaria dei Tribunali italiani di gestione dei mandati di pagamento in modalità cartacea</u>.</p>	<p>Introduzione in tutti i Tribunali del mandato di pagamento elettronico, ora ma anche a regime per il futuro, con la previsione:</p> <ul style="list-style-type: none">• della possibilità di depositare telematicamente il mandato di pagamento, allegando l'istanza autorizzativa di pagamento autorizzata;• di poter procedere all'estrazione della copia conforme del mandato di pagamento autorizzato dal portale;• di poter inviare direttamente all'Istituto di credito a mezzo pec la copia conforme firmata digitalmente dal Curatore Fallimentare, unitamente alla distinta dell'operazione da eseguire, che in tal modo consentirà telematicamente alla Banca di poter procedere.



2. COMMISSARIO GIUDIZIALE E LIQUIDATORE GIUDIZIALE

Sintesi ante Covid-19 per la liquidazione compensi e criticità già esistenti

In merito al ruolo di Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale, oltre alle considerazioni già espresse nell'analisi sopra esposta sul ruolo del Curatore, alle quali si rinvia integralmente ritenendo che siano da prevendersi anche per tali incarichi, occorre evidenziare alcune ulteriori peculiarità proprie di questi ruoli.

Preliminarmente, un breve accenno alla figura del c.d. "**pre-Commissario**". In sede di concessione dei termini ai sensi dell'art. 161 c. 6 L.F., il Tribunale può nominare un professionista che assume il ruolo di Commissario Giudiziale, prevedendo nel provvedimento un compenso e ordinando al debitore di depositare una somma a titolo di fondo spese, sostanzialmente necessaria al pagamento del compenso del professionista Commissaria. In questo caso il compenso viene garantito dal deposito delle somme, ad eccezione dei casi in cui il debitore si renda inadempiente e rinunci alla prosecuzione della procedura.

In merito, invece, al ruolo pieno del **Commissario Giudiziale**, il compenso è quantificato ai sensi dell'art. 5 del D.M. n 30 del 2012, applicando le percentuali previste dall'articolo 1 sull'attivo realizzato dalla liquidazione e sul passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'art.172 L.F, nel caso di concordato liquidatorio. Lo stesso criterio viene applicato per la determinazione del compenso **Liquidatore Giudiziale**.

Nel caso, invece, di concordato in continuità, la base di calcolo del compenso del Commissario Giudiziale è rappresentata dall'attivo e dal passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'art.172 L.F.

Nella prassi il compenso del Commissario Giudiziale e del Liquidatore Giudiziale sono quantificate dal debitore all'interno del proprio piano concordatario, applicando il D.M. n. 30/2012, ai valori previsti dal piano medesimo, confermate o modificate poi nell'ambito della redazione della Relazione ex art 172 L.F. La corresponsione del compenso è poi demandata al Liquidatore Giudiziale nell'ambito dell'esecuzione del concordato, in caso di omologa del concordato, o del Curatore nel caso di mancata omologa e apertura della procedura fallimentare.

Le criticità relative ai compensi di queste due figure professionali sono riconducibili a quanto già suesposto, con riferimento al Curatore, in termini di percepimento di acconti nel corso della gestione della procedura, di anticipazione di spese e di applicazione dei parametri dettati dal D.M. n 30/2012.



2.1. DIFFICOLTÀ AGGIUNTE DEL MOMENTO DI EMERGENZA SANITARIA

L'attuale crisi sanitaria ed economica sta generando come più volte detto oggettive difficoltà finanziarie anche per il mondo professionale.

In tale generale situazione, occorre considerare la sospensione dei termini introdotta con il Decreto emanato dal Consiglio dei Ministri in data 6 aprile per i Concordati al fine di poter tener da conto i fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. In particolare, l'articolo 10 del "*Decreto liquidità*" ha previsto:

- a. La proroga di sei mesi per i termini di adempimento dei concordati preventivi aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio ed il 30 giugno;
- b. Per i concordati non ancora omologati, la concessione, su istanza, di un maggior termine finalizzato alla presentazione di una nuova proposta di concordato;
- c. Per i concordati non ancora omologati, la facoltà al debitore di modificare i termini di adempimento indicati nella proposta per un massimo di sei mesi;
- d. Per i cosiddetti "concordati in bianco" concessa una proroga di 90 giorni.

Questo tipo di provvedimenti avranno l'effetto di prolungare la durata dei Concordati, posticipando quindi nel tempo anche le esecuzioni dei riparti.

2.2. PROPOSTE DI INTERVENTO

Per far fronte alla situazione contingente, pertanto, sarebbe auspicabile invitare gli organi delle procedure concordatarie a richiedere per i Concordati Preventivi non ancora omologati, un acconto per il Commissario Giudiziale che abbia già reso la Relazione ex art.172 L.F., e per i Concordati omologati, in corso di esecuzione, un acconto per il Commissario e per il Liquidatore Giudiziale (anche se già percepito in passato, ulteriore considerata la situazione) basato sullo stato di avanzamento dell'esecuzione del piano concordatario.

2.3. CONCLUSIONI

Le criticità analizzate sul tema della remunerazione dei compensi dei Curatori Fallimentari, Commissari Giudiziali e Liquidatori Giudiziali, in termini di difficoltà ad ottenere adeguati acconti sui compensi nel corso del tempo di gestione delle varie procedure, ed ancora la non sempre puntuale applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 30/2012 per le quantificazioni, e la necessità di dover anticipare le spese della procedura, costituiscono un fattore penalizzante e svilente per tali attività, con l'aggravante di rappresentare una barriera all'ingresso per i professionisti più giovani, che devono quindi (giustamente) possedere non solo una specifica preparazione per poter assumere questo tipo di incarichi e di responsabilità, ma anche una adeguata solidità finanziaria per poter sostenere costi, anticipazioni spese e lunghi periodi di attesa prima di maturare i propri compensi per l'attività svolta e magari su più anni.

In tema di specializzazione professionale, argomento di estrema attualità, appare evidente la contraddizione tra la richiesta di specializzazione da parte dei Tribunali, ribadita anche dalle recenti modifiche alla normativa Fallimentare e di sovraindebitamento, volta ad avere professionisti sempre più specializzati e strutturati per poter gestire in maniera efficiente le procedure assegnate, e le difficoltà non considerate dello stesso professionista di poter effettivamente basare la propria professione se non in via esclusiva, almeno predominante su questo tipo di attività.

Per poter garantire un giusto impegno professionale di qualità e di competenze specifiche, sarebbe opportuno poter



prevedere su una ragionevole periodicità di pagamenti di acconti sui compensi professionali maturati. In caso contrario, il professionista che decidesse di strutturarsi dedicando sostanzialmente la sua principale attività nel settore concorsuale, costituendo adeguati organici di lavoro, in un contesto simile rischierebbe (estremizzando ma cogliendo il senso) a dover disattendere con i propri comportamenti quelle buone prassi di corretta amministrazione che lui stesso è chiamato a infondere ai propri clienti: generare costi fissi di struttura a fronte di ricavi occasionali e posticipati rispetto all'impegno delle risorse. In conclusione, volendo usare un paradosso, se fossimo attestatori di un piano aziendale basato su una strategia ed una tempistica di ciclo attivo e di ciclo passivo di questo tipo, l'applicazione dei corretti principi di attestazione ci porterebbe a dover esprimere un giudizio negativo. O per usare un linguaggio consono al nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, potremmo dire che i flussi di cassa previsionali di una attività strutturata in un contesto di questo tipo, sarebbero oggetto certamente di una segnalazione di allerta di uno stato di crisi!

Tab. 4 – Il Commissario Giudiziale (C.G.) e Liquidatore Giudiziale (L.G.): criticità e soluzioni pre e post emergenza Covid-19

Criticità pre e post emergenza Covid-19	Soluzioni prospettate
<p><u>Analoghe criticità del Curatore ricorrono anche per il Commissario e Liquidatore Giudiziale.</u> In particolare in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • percepimento di acconti nel corso della gestione della procedura; • anticipazione delle spese di procedura; • applicazione dei parametri dettati dal D.M. n 30/2012. <p>Queste problematiche costituiscono una barriera all'ingresso per i professionisti più giovani, che devono quindi (giustamente) possedere non solo una specifica preparazione per poter assumere questo tipo di incarichi e di responsabilità, ma anche una adeguata solidità finanziaria per poter anticipare i costi nello svolgimento delle attività di procedura, con lunghi periodi (spesso anni) di attesa prima di maturare i propri compensi per l'attività svolta.</p>	<p>Sul tema compensi e acconti del Commissario e Liquidatore Giudiziale, si rinvia al riepilogo della Tabella n. 3 del Curatore Fallimentare, ricorrendo le medesime soluzioni proposte. Nel dettaglio sinteticamente si propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la remunerazione di acconti sul compenso su base periodica; • l'applicazione delle tariffe di cui ai parametri previsti dal D.M. 30/2012; • la copertura sistematica dell'anticipazione delle spese.
<p><u>Crisi di liquidità di tutto il sistema economico,</u> e difficoltà a garantire gli incassi di periodo necessari a far fronte ai fabbisogni finanziari.</p>	<p>Richiesta agli organi delle procedure concordatarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per Concordati Preventivi non ancora omologati, di acconto per il C.G. che abbia già reso la Relazione ex art.172 L.F.; • per Concordati omologati in corso di esecuzione, un acconto per il C.G. e per il L.G. basato sullo stato di avanzamento dell'esecuzione del piano concordatario.



**Sospensione dei termini introdotta ex art. 10 D.L.
Liquidità per i Concordati.**

In particolare:

- **concordati preventivi** con scadenza nel periodo tra il 23 febbraio ed il 30 giugno, proroga 6 mesi per i termini di adempimento;
- **concordati non ancora omologati**, concessione, su istanza, di un maggior termine finalizzato alla presentazione di una nuova proposta;
- **concordati non ancora omologati**, facoltà al debitore di modificare i termini di adempimento indicati nella proposta per un massimo di 6 mesi;
- **concordati in bianco** concessa una proroga di 90 giorni.

I citati provvedimenti causeranno una **dilatazione temporale** della durata dei Concordati, posticipando conseguentemente anche le esecuzioni dei riparti.

Per garantire un sostegno economico ai professionisti, nello scenario di dilatazione delle durate delle procedure:

- Per i Concordati Preventivi non ancora omologati, prevedere un acconto per il Commissario Giudiziale;
- Per i Concordati Preventivi omologati, in corso di esecuzione, un acconto per il Commissario e per il Liquidatore Giudiziale basato sullo stato di avanzamento dell'esecuzione del piano concordatario.
- Per i Concordati c.d. "in bianco" previsione di un compenso al "pre-commissario" (se nominato) a carico del debitore.



3. AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

Sintesi ante Covid-19 per la liquidazione compensi e criticità già esistenti

L'Amministratore Giudiziario svolge un'attività professionale complessa, nonché rischiosa, assumendo significative responsabilità sia penali che civili. La sua funzione, che deriva direttamente dall'Autorità Giudiziaria, con la quale s'interfaccia, si sostanzia non solo nella custodia, conservazione ed amministrazione dei beni sequestrati ma contestualmente, nello svolgere il delicato ruolo teso a ripristinare la legalità, anche attraverso attività informative e non solo alle quali è obbligato. Si tratta pertanto di una figura complessa per la quale occorre operare delle riflessioni ad hoc in relazione allo specifico argomento oggetto del presente documento.

In particolare per ciò che riguarda la retribuzione dell'Amministratore Giudiziario, si evidenzia come le prime applicazioni del D.P.R. n. 177 del 2015 abbiano fatto emergere, in concreto, disparità di trattamento dovute ad una non sempre facile ed univoca interpretazione della norma, privilegiando le dimensioni del compendio in sequestro a discapito dei patrimoni di modeste dimensioni, pur a fronte delle medesime rilevanti responsabilità del professionista. Il D.P.R. n. 177 del 7 ottobre 2015 ha definito in particolare i criteri di applicazione dei compensi alle attività svolte dall'Amministratore Giudiziario nei seguenti ambiti:

- a) i compensi dei professionisti nei sequestri penali;
- b) i compensi dell'amministrazione giudiziaria delle cosiddette misure non ablativo (art. 34 e art. 34-bis del D.Lgs. n. 159/2011);
- c) i compensi per l'attività svolta a seguito di incarico conferito dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro;
- d) i compensi dei coadiutori dell'ANBSC.

Da un'attenta analisi della norma, coniugata con l'esperienza sul campo maturata dai numerosi professionisti chiamati a svolgere gli incarichi di che trattasi, le criticità rilevate sono risultate essere numerose sotto il profilo funzionale. Va precisato sin da subito che la norma alla base del suddetto Decreto, è mutuata da quella relativa alla determinazione del compenso dei Curatori Fallimentari. Tale fattispecie evidenzia in particolare delle immediate criticità:

- preliminarmente occorre individuare la massa (ovvero le masse) in relazione ai soggetti destinatari della misura di prevenzione e/o ablativa in genere (proposti e/o destinatari) e quindi i beni mobili ed immobili e le aziende (società e/o ditte individuali) facenti parte della misura;
- per la determinazione dei compensi relativi ai vari assets, si debbono seguire i criteri stabiliti nell'art. 3 del D.P.R. citato, stimando preliminarmente i singoli beni al valore di mercato e per le aziende il valore del compendio aziendale. Sul punto vale la pena osservare che il Decreto n. 177/2015 parla di "valore di mercato", e solo la prassi operativa di taluni Tribunali porta a considerare il valore dell'attivo patrimoniale in sostituzione, appunto, del citato valore di mercato, modalità sicuramente di più facile determinazione e che rappresenta un valore difficilmente contestabile anche da parte dei soggetti raggiunti dalla misura ablativa;
- si applicano poi gli aumenti e/o le riduzioni di cui agli artt. 3 e 4 del menzionato D.P.R. I valori qualificano ulteriormente l'attività in concreto svolta da parte dell'Amministratore Giudiziario, demandando all'Autorità Giudiziaria la valutazione delle attività "ordinarie" in concreto svolte dagli AA.GG. Va da sé che l'applicazione della riduzione/aumento del 50%, dovrebbe essere limitata alle sole componenti di carattere straordinario dell'attività, pur seguendo i criteri esposti dal comma 1 e al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 177/2015 (la riduzione fino al 50%, qualora l'attività svolta dall'Amministratore Giudiziario abbia cagionato "danno" allo Stato e/o ai soggetti raggiunti dalla misura ablativa - l'aumento fino al 50%, qualora l'attività svolta da parte dell'Amministratore Giudiziario abbia offerto spunti di valutazione aggiuntivi all'Autorità Giudiziaria e abbia consentito la prosecuzione/miglioramento/valorizzazione dell'attività aziendale e/o dei beni mobili ed immobili). Trasparenza ed oggettività nell'applicazione dei limiti percentili dell'art. 3, unitamente alla discrezionalità dell'applicazione dell'art. 4, si ritiene che porte-



rebbe comportare molteplici benefici alla gestione delle misure ablativo;

- le spese generali possono essere richieste nella cornice prevista dal D.P.R. in argomento (percentuale dal 5% al 10%), mentre sono integralmente rimborsabili le spese di viaggio e di trasferta in quanto documentate.

Il testo normativo in esame, inoltre, non fornisce dei criteri temporali univoci di applicazione. L'art. 24 definisce l'arco temporale della fase giudiziaria (e quindi di operatività dell'A.G.) recentemente ampliato anche alla fase di confisca di primo grado: così operando, di fatto è stato ampliato di altri 2 anni, circa, l'arco temporale del compenso che prima era riferito solo alla fase di sequestro. Il D.P.R. n. 177/2015, non tiene quindi conto dell'evoluzione temporale dell'incarico, che soggiace alle tempistiche derivanti dalla complessità della fase processuale.

A ciò si aggiunga che, pur prevedendo il D.P.R. la possibilità di poter richiedere un acconto sul compenso finale, l'attribuzione del trattamento economico viene di sovente rinviata alla conclusione delle fasi processuali, così che l'Amministratore Giudiziario dovrà evidentemente anche farsi carico di anticipare tutti quei costi e le spese necessarie per assicurare il presidio quotidiano alla gestione dei beni (ad es. spese di trasferta, implementazione struttura organizzativa laddove non presente, spese per il coadiutore etc.) senza, al contempo, avere alcuna certezza sul loro integrale recupero.

Il trattamento economico del **coadiutore**, poi, rappresenta una delle questioni più dibattute in tema di compensi in ambito giudiziario: i costi dei coadiutori dei quali l'Amministratore Giudiziario eventualmente dovesse avvalersi, non dovrebbero rilevare ai fini della quantificazione del compenso finale, perché dovrebbero rientrare tra le spese di cui avere diritto al rimborso, sempre se documentate e ove ovviamente preventivamente autorizzate dall'Autorità competente.

Altra criticità rilevata in ambito compensi, attiene alle tempistiche di pagamento delle liquidazioni da parte degli uffici giudiziari e dell'ANBSC: proprio a causa dei ritardi derivanti dalla liquidazione dei compensi presso i Tribunali secondo una prassi costantemente accertata (a volte tra richiesta di liquidazione, provvedimento ed effettivo pagamento passano diversi anni) e per evitare un'eccessiva tassazione al momento della liquidazione finale del compenso, sarebbe auspicabile richiedere il pagamento di un acconto con periodicità infrannuale. Ciò, inoltre, eviterebbe di avere spiacevoli sorprese in sede di liquidazione finale e consentirebbe altresì di quantificare preventivamente ed in modo concreto come l'Autorità Giudiziaria intenda applicare la tariffa e valutare nel merito il lavoro professionale svolto dall'Amministratore Giudiziario.

Il ritardo nei pagamenti unitamente al limite dei tre incarichi aziendali comporta per molti professionisti l'impossibilità di specializzarsi adeguatamente nel settore, dovendo necessariamente reperire ulteriori e diverse occasioni di lavoro per autosostenersi.



3.1. DIFFICOLTÀ AGGIUNTE DEL MOMENTO DI EMERGENZA SANITARIA

L'attuale periodo di emergenza sanitaria ha evidentemente determinato un incremento cospicuo delle incombenze a carico degli Amministratori Giudiziari nell'espletamento dei propri incarichi, con una serie di delicatezze proprie del periodo di criticità sanitaria.

Nello specifico, merita maggior approfondimento la gestione delle aziende, siano esse sottoposte al blocco che di quelle che proseguono nell'attività ai sensi dei DPCM emanati dal Governo.

Si riepilogano di seguito le principali criticità operative e gestionali emerse a carico delle gestioni societarie:

a) Attività non sottoposte al blocco (di cui all'allegato n. 1 del DPCM dell'11 marzo 2020, integrato dall'art. 1, comma 1, lettera f), del DPCM del 22 marzo 2020):

- Ampliamento degli adempimenti e delle misure necessarie per la sicurezza aziendale e dei lavoratori. Al fine di prevenire il rischio di contagio per i propri dipendenti (e non solo) e il diffondersi del virus COVID-19, è emersa la necessità che le Aziende adottino delle misure specifiche e attuino efficacemente adeguati protocolli di prevenzione al fine di prevenire la configurazione di illeciti penali commessi in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art.589 c.p. omicidio colposo e art.590 c.p. lesioni personali colpose);
- Costante attività di monitoraggio sul rispetto delle nuove procedure in raccordo con RSPP, Medico Competente e Responsabile HACCP, nonché di controllo e di prevenzione dei rischi di contagio COVID-19;
- Aumento delle responsabilità amministrative e penali.
- Si ritiene necessario che venga predisposto un protocollo per la gestione dell'emergenza che contempli le modalità di ingresso in azienda, le procedure di sanificazione degli spazi comuni, una informativa sulle precauzioni igieniche personali e le dotazioni al personale di adeguati dispositivi di protezione individuale che, tra l'altro, sono di difficile reperimento.

b) Attività sottoposte al blocco:

- Effettuazione di una rielaborazione del Business Plan rispetto all'ultima relazione ex art. 41 depositata. In particolare occorre operare un suo adattamento ai protocolli legali all'emergenza sanitaria ed al fine di tenere conto della più probabile evoluzione dello scenario di operatività aziendale sia sotto il profilo economico che di quello finanziario. Andranno valutati gli effetti delle (probabili) perdite di fatturato ai fini della rielaborazione dei piani di rientro dalle esposizioni debitorie commerciali, erariali e previdenziali;
- Valutazione delle più idonee misure a sostegno delle imprese messe in atto a livello nazionale e regionale con le manovre finanziarie recentemente approvate per sostenere la c.d. "ripartenza", nonché verificati ed (ove compatibili) implementati gli strumenti a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti mediante accesso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione e sussidio ai dipendenti);
- Il rallentamento degli adempimenti amministrativi (ancorché espletati in *Smart Working*) implicherà una riorganizzazione del lavoro alla ripresa; occorre pertanto un costante monitoraggio attraverso un'assegnazione mirata dei compiti e degli obiettivi individuali di ciascun lavoratore;
- Riorganizzazione aziendale. Per alcune tipologie di aziende si potrebbe valutare una riconversione volta alla produzione di dispositivi legati direttamente o indirettamente all'emergenza sfruttando i diversi incentivi ministeriali e regionali;
- Revisione di tutti i contratti in essere e valutazione e rinegoziazione delle singole posizioni (contratti di fitto, contratti di leasing, contratti di natura commerciale);
- La mancanza di liquidità potrebbe generare un aumento dei contenziosi per insoluti.

L'inevitabile incremento delle incombenze a carico degli AA.GG., che ricordiamo sono anche liberi professionisti, ricadrà inevitabilmente sull'operatività dei rispettivi studi professionali laddove, quelli più piccoli e dei giovani commercialisti, ne risentiranno evidentemente in maniera più incisiva.

E ciò senza dimenticare situazioni limite riferite a professionisti che hanno ricevuto un incarico di Amministrare Giudiziario a ridosso dell'entrata in vigore del DPCM, i quali troveranno ancor più difficoltoso il subentro nella gestione dell'azienda in un momento di maggiore criticità di rilevanza mondiale.

3.2. PROPOSTE DI INTERVENTO

Per quanto riferito in premessa, come noto in materia le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli Amministratori Giudiziari è disciplinata dal D.P.R. n. 177 del 2015 emanato sulla base delle norme di principio dettate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 14/2010, che hanno definito i principi fondamentali a cui ci si deve riferire per la determinazione dei compensi.

Appare evidente e logico come l'emergenza sanitaria che ha colpito la stragrande maggioranza delle aziende sottoposte a sequestro, abbia ulteriormente acuito la necessità di portare avanti alcune proposte di intervento sulla materia, proprio in considerazione dell'obiettivo incremento delle incombenze (sulla già non semplice attività di gestione dei beni in sequestro) a carico degli Amministratori Giudiziari.

La proposta di intervento non può prescindere da un intervento diretto della Pubblica Amministrazione affinché eventuali anticipazioni dei compensi siano poste a carico dell'Erario. Ed infatti, porre a carico delle aziende le dette anticipazioni, soprattutto per quelle che hanno subito un "blocco", significherebbe gravarle di un costo che in questo momento non riuscirebbero a sostenere.

Non diversa è la situazione per le aziende non soggette al blocco, ma che sicuramente hanno subito un decremento dell'attività e quindi delle disponibilità liquide.

Altra problematica qui connessa è relativa agli acconti da erogare agli Amministratori Giudiziari. In merito, si rammenta che l'art. 42 del D.Lgs. n. 159/2011 al comma 5, dispone che "*...il tribunale concede, su richiesta dell'Amministratore Giudiziario e sentito il Giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il Tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta...*".

Il suindicato termine che, purtroppo, di sovente non viene rispettato, dovrebbe necessariamente tradursi in un termine perentorio e non ordinatorio, al pari dei termini imposti alle varie attività che l'Amministratore Giudiziario si trova a dover svolgere.

Mentre per i beni per i quali è intervenuta la confisca, il comma n. 3 dell'art. 42 dispone in particolare che: "*...le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato...*".

Appare evidente che le principali problematiche risultano essere pertanto legate alle tempistiche ed alle disponibilità.

Invero, le difficoltà connesse alle liquidazioni degli acconti sono essenzialmente collegate alle tempistiche di effettivo pagamento, giacché nella prassi, tra la data di presentazione della richiesta di liquidazione dell'acconto a quella di liquidazione e a quella successiva di effettivo pagamento possono trascorrere anche alcuni anni. Questo naturalmente incide negativamente sugli studi professionali, che si trovano così costretti a sostenere importanti esborsi economici per almeno un biennio. A tal fine, in merito agli acconti, si potrebbe prevedere il riconoscimento, in via preliminare, di un importo minimo calcolato prudenzialmente su base mensile per ogni procedura giudiziaria ed in base alle aziende, da liquidare semestralmente e da decurtare in sede di liquidazione finale, sia per l'Amministratore Giudiziario, che per il coadiutore che assiste quest'ultimo nella procedura.



Ed ancora, potrebbe prospettarsi anche la possibilità di consentire una scelta in capo all'Amministratore Giudiziario di ricevere il pagamento dell'acconto tramite il riconoscimento di uno specifico credito di imposta da poter utilizzare in compensazione o anche cederlo a terzi, "cartolarizzazione delle spese di giustizia", subordinando il tutto ad una certificazione del credito, rilasciata dalla P.A.

In ultimo, in merito alle problematiche relative alle disponibilità dei fondi dai quali attingere per il pagamento dell'acconto sul compenso, si potrebbe ipotizzare l'utilizzo di risorse disponibili del F.U.G. (Fondo Unico Giustizia)¹ al fine di immettere liquidità immediata nel sistema economico.

È noto che Fondo Unico di Giustizia detenga circa 5 miliardi di euro e l'attuale normativa prevede che solo una parte delle somme sequestrate possa essere utilizzata (quelle confiscate affluiscono all'apposito capitolo del Bilancio dello Stato).

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata stabilita la quota che può essere riutilizzata "*...fino a una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa...*" (art. 2, comma 7, del D.L. n. 143/2008).

In sostanza può essere prelevata dal FUG solo una quota, peraltro limitatissima (non oltre il 30%), in quanto si teme, evidentemente, che possano essere restituite nel corso del procedimento. E' consentito l'incremento della quota prelevabile dal 30% al 50%, con Decreto del Ministro dell'Economia "*...in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici...*" (comma 7 quater).

La gestione del Fondo Unico Giustizia è affidata ad Equitalia Giustizia S.p.A. (art. 2 D.L. n. 143/2008, cit.), a sua volta è partecipata al 100% dal MEF.

Equitalia Giustizia deve assicurare in particolare:

- a) **la tenuta dell'"anagrafe" delle risorse** (somme e titoli) intestate al Fondo;
- b) **la gestione amministrativa** delle risorse intestate al Fondo, curando i relativi adempimenti in ordine al versamento, alla custodia, etc.;
- c) **la gestione finanziaria** delle risorse sequestrate, rendendole produttive (con modalità prive di rischio), utilizzando operatori finanziari;
- d) **la destinazione finale delle risorse** all'esito della definizione del procedimento: versamento allo Stato di quanto confiscato ovvero restituite agli aventi diritto;
- e) **il versamento allo Stato del denaro (non del controvalore dei titoli) sequestrato**, con le modalità ed entità di cui si dirà oltre. **Questa è la voce che presenta particolare interesse perché rappresenta il quantum di risorse che ben possono essere utilizzate** invece che rimanere bloccate sui conti.

Fermo restando le ipotesi anzidette in merito alla risoluzione delle tempistiche, in questo contesto emergenziale in merito alle "disponibilità", si potrebbe nell'immediato ipotizzare di attingere dal FUG le somme per il pagamento

¹ Il Fondo Unico Giustizia (FUG) è stato istituito nel 2008 (D.L. n. 112, conv. dalla L. n. 133; D.L. n. 143, conv. dalla L. n. 181) con l'obiettivo di farvi confluire le somme di denaro (contante) e i titoli (Bot, CCT, obbligazioni, azioni etc.) sequestrati, confiscati o comunque presenti a vario titolo nell'ambito di procedimenti giudiziari civili, penali e amministrativi.

Il FUG è stato costituito per perseguire i seguenti obiettivi:

- la necessità di censire e gestire in modo centralizzato il denaro e i titoli sequestrati (e poi confiscati);
- la volontà di mettere a reddito il denaro e, per quanto possibile, i titoli;
- l'opportunità di utilizzare almeno il denaro, sia quello dimenticato nei procedimenti, sia quello sequestrato, anticipandone la destinazione prima della confisca definitiva.

Va ribadito che il sequestro è un provvedimento che sottrae provvisoriamente il bene (denaro o titoli nel caso in esame) che può, all'esito del procedimento, o essere restituito al titolare o essere confiscato con definitiva acquisizione nelle casse dello Stato. Per tutta la durata del procedimento questo denaro ben può essere utilizzato.



di acconti sui compensi dei professionisti, che saranno poi decurtati all'atto dell'effettivo pagamento del compenso finale (oppure di cui si terrà conto all'atto dell'effettivo pagamento del compenso finale).

Si auspica, pertanto, un intervento del legislatore (e in mancanza in via suppletiva ed interpretativa da parte dei Giudici, chiamati ad applicare dette normative) che possa semplificare il D.P.R. n. 177/2015 ovvero orientare lo stesso verso criteri di equità e rispetto del lavoro effettivamente svolto (coinvolgendo quindi gli stessi Amministratori Giudiziari che potranno fornire il loro contributo anche in un'ottica di contenimento della spesa pubblica) e in linea con il recente menzionato Istituto dell'equo compenso.

Tab. 5 – L'Amministratore Giudiziario (A.G.): criticità e soluzioni pre e post emergenza Covid-19

Criticità pre e post emergenza Covid-19	Soluzioni prospettate
<p>Disparità di trattamento nella determinazione del compenso causate da una non sempre facile ed univoca interpretazione della norma (D.P.R. n. 177 del 2015) che privilegiano le dimensioni del compendio in sequestro a discapito dei patrimoni di modeste dimensioni, pur a fronte delle medesime rilevanti responsabilità del professionista.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Per quanto riguarda il pagamento degli acconti, si propone:• la previsione del riconoscimento, in via preliminare, di un importo minimo calcolato prudenzialmente su base mensile per ogni procedura giudiziaria ed in base alle aziende, da liquidare semestralmente e da decurtare in sede di liquidazione finale, sia per l'A.G. che per il coadiutore che assiste quest'ultimo nella procedura;• la possibilità di consentire una scelta in capo all'A.G. di ricevere il pagamento dell'acconto tramite il riconoscimento di uno specifico credito di imposta (utilizzabile in compensazione, cessione a terzi, "cartolarizzazione delle spese di giustizia), certificato dalla P.A;• l'utilizzo di risorse disponibili del F.U.G. (Fondo Unico Giustizia) al fine di immettere liquidità immediata nel sistema economico. Nonostante l'art. 2, c. 7, del D.L. n. 143/2008 e le ipotesi in merito alla risoluzione delle tempistiche, si potrebbero utilizzare nell'immediato le somme del FUG per il pagamento di acconti sui compensi dei professionisti, che saranno poi decurtati all'atto dell'effettivo pagamento del compenso finale (oppure di cui si terrà conto all'atto dell'effettivo pagamento del compenso finale).



Particolari immediate criticità:

- individuazione della **massa**/e riferibile ai soggetti destinatari della misura di prevenzione e/o ablativa in genere (proposti e/o destinatari). Trattasi di beni mobili, immobili e le aziende (società e/o ditte individuali) sottoposte alla misura;
- determinazione dei **compensi** relativi ai vari **assets**, (art. 3 D.P.R. citato): stima preliminare dei singoli beni al **valore di mercato** e per le aziende il valore del compendio aziendale. Il menzionato Decreto parla di "valore di mercato", ma la prassi operativa di qualche Tribunale il valore dell'attivo patrimoniale (facilità di determinazione e rappresentazione di un valore difficilmente contestabile);
- applicazione di **aumenti e/o riduzioni** (artt. 3 e 4 del menzionato D.P.R.). L'applicazione della riduzione/aumento del 50%, dovrebbe essere limitata alle sole componenti di **carattere straordinario** dell'attività (in linea con art.4, cc 1 e 2 D.P.R. citato). **Trasparenza ed oggettività** nell'applicazione dei limiti percentili dell'art. 3, unitamente alla discrezionalità dell'applicazione dell'art. 4, si ritiene che porterebbe comportare **molteplici benefici** alla gestione delle misure ablativa;
- richiesta di **spese generali** dal 5% al 10%, mentre sono integralmente rimborsabili le spese di viaggio e di trasferta documentate.
- **Assenza di criteri temporali univoci di applicazione** (art. 24 definisce l'arco temporale della fase giudiziaria/operatività dell'A.G.) Nella prassi è stato ampliato di altri 2 anni, circa (prima riferito solo alla fase di sequestro).
- Nonostante sia prevista la possibilità di richiedere un **acconto**, nella prassi viene di sovente rinviato alla conclusione delle fasi processuali. L'A.G. dovrà anticipare delle spese (ad es. spese di trasferta, implementazione struttura organizzativa, spese per il coadiutore etc.) pur non sapendo con certezza quando le recupererà.
- **trattamento economico del coadiutore** (questione dibattuta): i costi dei coadiutori dei quali l'A.G. eventualmente dovesse avvalersi, non dovrebbero

È auspicabile un intervento del legislatore (e in mancanza in via suppletiva ed interpretativa da parte dei Tribunali) che possa semplificare il D.P.R. n. 177/2015 ovvero orientare lo stesso verso criteri di equità e rispetto del lavoro effettivamente svolto (coinvolgimento AA. GG. che potranno fornire il loro contributo anche in un'ottica di contenimento della spesa pubblica) e in linea con il recente menzionato compenso. Istituto dell'equo compenso.

Il citato D.P.R., non tiene conto dell'evoluzione temporale dell'incarico, che soggiace alle tempistiche derivanti dalla complessità della fase processuale.



rilevare ai fini della quantificazione del compenso finale, perché dovrebbero rientrare tra le spese di cui avere diritto al rimborso, sempre se documentate e ove ovviamente preventivamente autorizzate dall'Autorità competente.

- **tempistiche di pagamento** delle liquidazioni da parte degli uffici giudiziari e dell'ANBSC: prassi costantemente accertata (tra richiesta di liquidazione, provvedimento ed effettivo pagamento passano diversi anni). Per evitare ciò e un'eccessiva tassazione al momento della liquidazione finale del compenso, sarebbe auspicabile richiedere il pagamento di un **acconto** con periodicità **infrannuale**. (quantificazione preventiva del compenso e valutazione nel merito il lavoro svolto dall'A.G.)
- il **ritardo nei pagamenti** insieme al limite dei tre incarichi aziendali comporta per molti professionisti l'impossibilità di specializzarsi adeguatamente nel settore, dovendo necessariamente reperire ulteriori e diverse occasioni di lavoro per autosostenersi.

I Decreti Cura Italia e Liquidità hanno previsto:

a. Attività non sottoposte al blocco:

- ampliamento degli adempimenti e delle misure necessarie per la sicurezza aziendale e dei lavoratori.);
- costante attività di monitoraggio sul rispetto delle nuove procedure in raccordo con RSPP, Medico Competente e Responsabile HACCP, nonché di controllo e di prevenzione dei rischi di contagio COVID-19;
- aumento delle responsabilità amministrative e penali.
- è necessaria la predisposizione di un protocollo per la gestione dell'emergenza che disciplini le sopracitate problematiche.

b. Attività sottoposte al blocco:

- rielaborazione del Business Plan rispetto all'ultima relazione ex art. 41 depositata. Adattamento ai protocolli legali all'emergenza sanitaria che consideri la probabile evoluzione dello scenario di operatività aziendale economica e finanziaria.;
- valutazione manovre finanziarie per la c.d. "ripartenza", verifica accesso ammortizzatori sociali possibilità per lavoratori dipendenti (CIG, CIGS, FIS, ecc.);
- rallentamento adempimenti amministrativi causa una riorganizzazione del lavoro alla ripresa (obiettivi lavoratori, *smart working*, ecc.);



- riorganizzazione aziendale ed eventuale riconversione della produzione di dispositivi sanitari utilizzabili nell'emergenza;
- revisione di tutti i contratti pendenti e valutazione/rinegoziazione singole posizioni (contratti di fitto, contratti di leasing, contratti di natura commerciale);
- probabilità di generazione di contenziosi per insoluti causati dalla mancanza di liquidità.
- L'incremento delle incombenze a carico degli AA.GG., ricadrà inevitabilmente sull'operatività dei rispettivi studi professionali, in particolare quelli più piccoli e i giovani commercialisti ne risentiranno in maniera più incisiva. (chi ha ricevuto un incarico a ridosso dell'entrata in vigore del DPCM avrà certamente più difficoltà nell'amministrazione della società in un delicato e confuso quanto complesso contesto).

L'emergenza sanitaria ha incrementato le incombenze (a carico degli AA. GG.) e le aziende sotto sequestro che hanno subito il "blocco" non sono in grado di sostenere alcun costo, mentre quelle non soggette al blocco presentano molte difficoltà perché hanno subito un decremento dell'attività e delle disponibilità liquide.

4. CUSTODE GIUDIZIARIO NELLE ESECUZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI E PROFESSIONISTA DELEGATO ALLE VENDITE

Sintesi ante Covid-19 per la liquidazione compensi e criticità già esistenti Custodi Giudiziari e dei Professionisti Delegati

La determinazione dei compensi del Custode Giudiziario è disciplinata dal D.M. n. 80 del 2009, il quale in particolare stabilisce che il compenso sia determinato sulla base di scaglioni a cui sono associate delle percentuali, applicate al valore di aggiudicazione o di stima del bene (il valore di riferimento varia in base all'esito della procedura, ovvero se conclusa con l'aggiudicazione del bene o interrotta prima della vendita).

Di seguito la Tabella dei compensi di cui al D.M. n. 80/2009:

Tab. 6 – Custodi Giudiziari compensi di cui al D.M. n. 80/2009

Da	A	Percentuale
€ 0	€ 25.000,00	3%
€ 25.000,01	€ 100.000,00	1%
€100.000,01	€ 200.000,00	0,80%
€ 200.000,01	€ 300.000,00	0,70%
€ 300.000,01	€ 500.000,00	0,50%
€ 500.000,01	Valore di riferimento	0,30%

Esistono maggiorazioni e riduzioni per adeguare il compenso alla complessità dell'incarico effettivamente svolto. Va rilevato che la prassi ha evidenziato una certa inadeguatezza nella determinazione dei compensi dei Custodi Giudiziari, sostanzialmente per diverse ragioni:

1. la *prima* riguarda il criterio di calcolo del compenso, che viene effettuato in proporzione al valore del bene oggetto di custodia. A riguardo va rilevato che non vengono meno le responsabilità del professionista per i beni di modesto valore, (ridotte ma non certamente annullate). Inoltre nella stessa ottica anche le problematiche operative potrebbero essere ridimensionate, ma sarebbero comunque pur sempre presenti. Si ritiene pertanto che tale modalità non sempre sia congrua e direttamente corrispondente all'impegno prestato dal citato professionista;
2. la *seconda* attiene al compenso minimo garantito che innanzitutto è disciplinato da un D.M. del 2009 e quindi ad oggi desueto, e inoltre è stato determinato in una misura irrisoria pari ad Euro 250,00. Basti pensare che per immobili di poco pregio potrebbe addirittura comportare l'obbligo da parte del Custode di restituzione parziale dell'acconto ricevuto (di solito pari ad Euro 500,00) nelle ipotesi in cui il valore di aggiudicazione del bene sia inferiore ad Euro 15.000,00;
3. la *terza* riguarda la nuova attività di liberazione introdotta nell'art. 560 c.p.c. che è inclusa nell'articolo 2, co. 2, alla lettera n), per la quale non è previsto un compenso ad hoc per l'attività svolta dal professionista. Solamente all'art. 3 co. 2 è prevista una maggiorazione del compenso tra il 5% e il 20% per "...l'azione per la convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione o per morosità e promozione di ogni altra azione, anche esecutiva, occorrente per conseguire la disponibilità del bene...", ma questa percentuale risulta essere davvero irrisoria se considerata la portata dell'attività da espletare.

4.1. PROFESSIONISTA DELEGATO

La determinazione dei compensi del Professionista Delegato alle vendite è prevista ai sensi del D.M. n. 227 del 2015, il quale in particolare sancisce che il compenso debba maturare in base alle attività svolte, che sono distinte in quattro fasi:

1. attività preliminari;
2. aggiudicazione/assegnazione;
3. trasferimento proprietà;
4. distribuzione.

Ad ognuna delle predette fasi, è associato un compenso che varia in base al valore di aggiudicazione/stima dell'immobile (anche in questo caso il valore di riferimento cambia se la procedura termina con l'aggiudicazione del bene o se la stessa viene estinta prima della vendita).

Naturalmente il diritto al compenso del professionista incaricato matura solo se il delegato ha svolto l'attività relativa alla specifica fase.

Il compenso totale viene quantificato nella somma dei valori degli onorari determinati su ciascuna delle quattro fasi, con una maggiorazione pari al 10% a titolo di spese generali.

In particolare, esistono tre classi determinate dal valore degli immobili:

- entro i 100.000,00 Euro, per ogni fase il delegato maturerà un compenso di Euro 1.000,00 (per un totale massimo di Euro 4.000,00, pari appunto a Euro 1.000,00*4);
- tra 100.001,00 ed Euro 500.000,00, per ogni fase il delegato maturerà un compenso di Euro 1.500,00 (per un totale di Euro 6.000,00, pari appunto a Euro 1.500,00*4)
- valore superiore ad Euro 500.001,00, per ogni fase il delegato maturerà un compenso di Euro 2.000,00 (per un totale di Euro 8.000,00, pari appunto a Euro 2.000,00*4).

Tab. 7 - Professionisti Delegati valori immobili e determinazione del compenso cui al D.M. n. 227/2015

Classi	Da	A	Ogni fase	Totale n. 4 fasi
1	€ 0	€ 100.000,00	€ 1.000,00	€ 4.000,00
2	€ 100.001,00	€ 500.000,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00
3	€ 500.000,01	Valori superiori	€ 2.000,00	€ 8.000,00

Va rilevato che anche in tal caso la prassi ha evidenziato una certa inadeguatezza nella determinazione dei compensi dei professionisti delegati alla vendita, iniqua rispetto ai lavori svolti dagli ausiliari.

In proposito si osserva che:

1. il compenso è quantificato sulla base del valore di aggiudicazione del bene immobile non considerando, di fatto, la complessità delle attività effettivamente svolte dal professionista, spesso non direttamente connessa al valore del bene stesso. La determinazione del compenso, che avviene per fasi "lavorate", è operata con un metodo che genera un evidente anomalia per cui anche un solo euro di differenza nel valore di aggiudicazione (100.000,00 - 100.001,00) comporta l'inclusione in una classe diversa, creando una sproporzione eccessiva nel calcolo dei compensi relativi a valori di aggiudicazione quasi coincidenti;
2. l'art. 2 co. 5 del D.M. qui in argomento, prevede un tetto massimo del compenso per il professionista delegato



- stabilito nella misura del 40% del valore di aggiudicazione. Di fatto si chiede al professionista di condividere il rischio di realizzo del creditore procedente, svincolando completamente l'attività resa dal delegato;
3. in ultimo, si segnala che prima dell'introduzione del D.M. analizzato, i delegati alla vendita determinavano i loro compensi con riferimento alla tariffa notarile, nella quale erano indicati specifici compensi per singoli adempimenti (ad es. avviso di vendita). Va rilevata la criticità per la quale il delegato che acquisisce un bene di maggiore appetibilità sul mercato, sia privilegiato rispetto al delegato che ha difficoltà a vendere il suo bene e dovrà pertanto predisporre più esperimenti di vendita, di fatto impiegando maggior tempo e risorse per arrivare alla liquidazione del bene stesso. La maggiore attività dovrebbe essere considerata e valutata anche ai fini della retribuzione di legge, indipendentemente dalla discrezionalità lasciata al G.E. con l'art. 2 co. 3.

4.2. DIFFICOLTÀ ULTERIORI GENERATE DALL'ATTUALE EMERGENZA SANITARIA

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, le operazioni sulle custodie sono evidentemente state sospese con conseguenti condizionamenti anche nelle attività dei professionisti incaricati. Per quanto riguarda invece le situazioni di urgenza – ovvero quelle nelle quali può essere compromesso lo stato conservativo del bene – devono essere monitorate e svolte dagli ausiliari del G.E.

A fronte di tale previsione e delle responsabilità connesse, i compensi dei Custodi liquidati dai G.E. spesso non possono essere prelevati dai fondi della procedura (saldo prezzo o rendite incassate) se non al momento del progetto di distribuzione.

Inoltre, in tanti Tribunali italiani la liquidazione del compenso ad opera del G.E. è seguita dall'emissione di un mandato cartaceo da parte della cancelleria; la limitazione alla circolazione di persone imposta dal Governo per fronteggiare l'odierna pandemia ha fortemente inciso su tutti i custodi e professionisti delegati che non possono accedere – evidentemente – ai fondi presenti sui conti/libretti di procedura.

In relazione alla tematica dei mandati cartacei, si rinvia integralmente alle considerazioni rappresentate nell'ambito delle procedure concorsuali, con le relative proposte.



4.3. PROPOSTE DI INTERVENTO

Di seguito per ciascuno dei tre ruoli qui in argomento, si indicheranno delle proposte di intervento:

1) Custode giudiziario (riforma D.M. n. 80/2009)

- a) la previsione di un ampliamento dell'intervallo dei possibili aumenti discrezionali da parte del G.E. previsti dall'articolo 2 co. 5 (da un minimo del 20% a un massimo del 60% del compenso), per rendere il compenso del Custode Giudiziario equo, anche per gli immobili di scarso pregio, ma per i quali ricorrono le medesime responsabilità del professionista ed una serie di adempimenti da dover esperire;
- b) la valutazione di un aumento del compenso minimo stabilito in Euro 250,00, sino alla misura almeno pari ad Euro 500,00, come da acconto nella prassi già indicato dalla maggior parte dei G.E. nelle Ordinanze di nomina del professionista;
- c) la quantificazione di onorari per lo svolgimento dell'attività di liberazione, introdotta dal nuovo 560 c.p.c., così come previsto per i legali che sono nominati nelle procedure per la liberazione degli immobili, dunque richiamando il D.M. n. 55/2014. Qualora fossero presenti più lotti, al fine di determinare un costo che non gravi eccessivamente sulla procedura, potrebbe essere previsto un compenso "pieno" per la prima liberazione e una integrazione a percentuale per le successive liberazioni.

2) Professionista delegato (riforma D.M. n. 227/2015)

- a) l'abrogazione del quinto comma dell'art. 2 del D.M. (tetto massimo del compenso del delegato), lasciando a carico del creditore procedente la parte del compenso del delegato che non trovi capienza nel progetto di distribuzione del ricavato;
- b) la parametrizzazione del compenso del professionista delegato in proporzione al valore dell'immobile, eliminando il vincolo delle classi;
- c) l'implementazione di una modalità di determinazione del compenso per la quale sia possibile prevedere una quota di compenso fissa, determinata proporzionalmente in base al valore di aggiudicazione del bene – come avviene per le custodie – che si aggiunga ad una quota variabile per le ulteriori attività svolte (ad es. per gli avvisi di vendita successivi al primo avviso).

3) Custode Giudiziario e Professionista delegato (riforma delle prassi)

- a) prevedere – al pari di altri incarichi di natura giudiziaria – la possibilità di istituire il mandato telematico relativo ai pagamenti, già adottato volontariamente da alcuni Tribunali d'Italia, raccomandando la stipula di protocolli d'intesa con le maggiori banche italiane che dovranno consentire ai professionisti lo smobilizzo delle somme disponibili sui conti correnti delle procedure a mezzo distinta. In relazione a questo tema, si rinvia alle considerazioni già avanzate nei capitoli che precedono, ed in particolare alla parte relativa all'approfondimento della figura del Curatore Fallimentare;
- b) nel richiamare il combinato disposto degli artt. 591-bis n. 12 e 596 comma 1 e 598 c.p.c. (Linee guida del CSM in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari, assunte con Delibera dell'11.10.2017), valutare di delegare la fase di approvazione del piano di riparto al professionista delegato, onerato di elaborare il progetto di distribuzione e a trasmetterlo via PEC alle parti costituite e, ove il debitore non si sia costituito, a quest'ultimo con raccomandata (in forma online o cartacea) con ricevuta di ritorno, ovvero con comunicazione in cancelleria ai sensi dell'art. 492, co. 2, c.p.c., assegnando un termine alle parti di 10 giorni per eventuali osservazioni; in mancanza di osservazioni il progetto si riterrà approvato con provvedimento opponibile ex art. 617 c.p.c. e, decorso il termine previsto da quest'ultima norma, si darà corso ai conseguenti pagamenti. Diversamente, qualora sorgano contestazioni, il professionista delegato rimetterà agli atti al G.E. che fisserà udienza da tenersi secondo modalità telematiche.



Tab. 8 – Il Custode Giudiziario (C.G.) e Professionista Delegato (P.D.): criticità e soluzioni pre e post emergenza Covid-19

Criticità pre e post emergenza Covid-19	Soluzioni prospettate
<p>Inadeguatezza compensi Custode Giudiziario:</p> <ul style="list-style-type: none">• criterio di calcolo, effettuato in proporzione al valore del bene oggetto di custodia. Nessuna manleva di responsabilità per il professionista per i beni di modesto valore, ridotte ma non annullate così come per problematiche operative ridimensionate ma pur sempre presenti. Modalità non sempre congrua e direttamente corrispondente all'impegno prestato dal professionista;• garanzia del compenso minimo (D.M. del 2009, ormai desueto), oggi fissato irrisoriamente ad € 250,00, addirittura per immobili di poco pregio potrebbe comportare l'obbligo del Custode di restituzione di parte dell'acconto ricevuto (di solito pari ad € 500,00) nelle ipotesi in cui il valore di aggiudicazione del bene sia inferiore ad € 15.000,00;• mancata previsione di compenso ad hoc per attività svolta dal professionista relativa alla liberazione di cui all'art. 560 c.p.c. inclusa nell'art. 2, co. 2, lett. n). Infatti è prevista solamente la maggiorazione del compenso tra il 5% e il 20% per (art. 3 co. 2 "...l'azione per la convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione o per morosità e promozione di ogni altra azione, anche esecutiva, occorrente per conseguire la disponibilità del bene...", comunque irrisoria se considerata la portata dell'attività da espletare.	<p>Custode Giudiziario e compensi, si propone:</p> <ul style="list-style-type: none">• la previsione dell'ampliamento dell'intervallo dei possibili aumenti discrezionali da parte del G.E. (art. 2 c. 5 dal 20% al 60% del compenso), per rendere il compenso del C.E. equo, anche per gli immobili di scarso pregio che richiedono comunque responsabilità e adempimenti da esperire;• un aumento del compenso minimo stabilito in € 250,00, sino ad almeno € 500,00, come da acconto nella prassi già indicato dalla maggior parte dei G.E. nelle Ordinanze di nomina del professionista;• la previsione di quantificare gli onorari per lo svolgimento dell'"attività di liberazione". Se esistessero più lotti, potrebbe essere previsto un compenso "pieno" per la prima liberazione e una integrazione a percentuale per le successive liberazioni.
<p>Inadeguatezza compensi Professionista Delegato:</p> <ul style="list-style-type: none">• il compenso è determinato riguardo al valore di aggiudicazione del bene immobile non considerando la complessità delle attività svolte dal professionista, spesso non direttamente connessa al valore del bene stesso. La determinazione del compenso (fasi "lavorate") avviene con un metodo che genera un'evidente anomalia (es. un euro di differenza nel valore di aggiudicazione – € 100.000/€ 100.001 – comporta l'inclusione in una classe diversa e crea una sproporzione eccessiva nel calcolo);• condivisione del rischio di realizzo del creditore precedente, svincolando completamente l'attività resa dal delegato per compenso massimo pari al 40% del valore di aggiudicazione (art. 2 c. 5 D.M. citato);	<p>Professionista Delegato e compensi, si propone:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'abrogazione del tetto massimo del compenso del P.D. (art. 2 c. 5, D.M.) lasciando a carico del creditore precedente la parte del compenso del delegato che non trovi capienza nel progetto di distribuzione del ricavato;• la parametrizzazione del compenso del professionista delegato in proporzione al valore dell'immobile, eliminando il vincolo delle classi;• la previsione di una quota di compenso fissa, determinata proporzionalmente in base al valore di aggiudicazione del bene (come avviene per le custodie) più una quota variabile per le ulteriori attività svolte (ad es. per gli avvisi di vendita successivi al primo avviso).



<ul style="list-style-type: none">• aspetti efficienti della previgente norma ora abrogati (i compensi per i PP. DD. erano determinati con riferimento alla tariffa notarile. Indicazione dettagliata di specifici adempimenti come ad es. avviso di vendita).• disuguaglianza di trattamento privilegiato del P.D. che acquisisce un bene di maggiore appetibilità sul mercato, rispetto a quello riservato al P.D. che ha difficoltà a vendere il suo bene, dovrà compiere più esperimenti di vendita, impiegando maggior tempo e risorse per arrivare alla liquidazione del bene stesso. La maggiore attività dovrebbe essere riconosciuta ex lege, indipendentemente dalla discrezionalità lasciata al G.E. (art. 2 c. 3 D.M. citato).	
<ul style="list-style-type: none">• L'emergenza sanitaria ha sospeso le operazioni sulle custodie condizionando le attività dei professionisti incaricati, salvo le situazioni di urgenza che devono comunque essere risolte/monitorate dagli ausiliari del G.E.;• esiste uno squilibrio tra le responsabilità dei C.G. e i compensi a loro liquidati dai GG.EE. (i compensi non possono essere prelevati dai fondi della procedura sino al progetto di distribuzione);• è prassi in molti Tribunali italiani la liquidazione del compenso ad opera del G.E. è seguito dall'emissione di un mandato cartaceo da parte della cancelleria;• le limitazioni alla circolazione delle persone imposte dal Governo ha fortemente inciso sull'attività dei CC.GG. e PP. DD., impedendogli di accedere ai fondi presenti sui conti/libretti di procedura;	<p>Per quanto riguarda la criticità sollevata in tema "mandati cartacei" si rinvia integralmente alle considerazioni e proposte rappresentate nell'ambito delle procedure concorsuali del presente Documento.</p> <ul style="list-style-type: none">• Previsione (come per altri incarichi giudiziari) mandato telematico relativo ai pagamenti (adottato da alcuni Tribunali italiani), e facilità di smobilizzo di somme disponibili sui c/c delle procedure a mezzo distinta (protocolli d'intesa banche italiane). Sul tema si rinvia alle considerazioni avanzate nella presente relazione circa la figura del C.F.;• delegare la fase di approvazione del piano di riparto al P.D., (elaborazione del progetto di distribuzione e trasmissione via PEC o raccomandata nei casi previsti dalla norma. Cfr. artt. 591-bis n. 12 e 596 c. 1 e 598 c.p.c.) In mancanza di osservazioni il progetto si riterrà approvato (ex art. 617 c.p.c.) e, decorso il termine previsto darà corso ai pagamenti. Diversamente, qualora sorgano contestazioni, il P.D. rimetterà agli atti al G.E. che fisserà udienza da tenersi secondo modalità telematiche.



5. CONSULENTE TECNICO E PERITO IN AMBITO CIVILE E PENALE

Sintesi ante Covid-19 per la liquidazione compensi e criticità già esistenti

La disciplina della liquidazione dei compensi per il Consulente Tecnico e il Perito risulta essere al quanto articolata e complessa.

I professionisti che svolgono incarichi come ausiliare dei magistrati, hanno avuto modo nel tempo di constatare l'inadeguatezza dei compensi liquidati rispetto al lavoro svolto e alla responsabilità assunta con detti incarichi, all'impegno profuso, ed ancora alla preparazione professionale richiesta per l'espletamento di tali attività.

Il ruolo del Perito e del Consulente Tecnico, quale esperti e ausiliari del Giudice, richiede infatti sempre una maggiore competenza e specializzazione, elevata professionalità nonché garanzia di affidabilità e fiducia, caratteristiche tutte che risultano non sempre adeguatamente considerate al momento della valutazione della liquidazione dell'onorario previsto.

La particolare complessità qui menzionata, non attiene tanto alla normativa prevista per la determinazione del compenso in relazione alla specifica materia, quanto alla concreta sua applicazione in termini di inadeguatezza degli importi previsti, nonché per una mancata uniformità e linearità di scelta su tutto il territorio Nazionale, e poi a cascata su tutti i Tribunali locali, al momento della valutazione rimessa ai Giudici per la liquidazione dei compensi.

A tutto questo vanno aggiunte le difficoltà legate ai pagamenti; i tempi sono spesso troppo lunghi, addirittura dopo diversi anni, tra il momento del deposito del lavoro affidato e la liquidazione del relativo compenso. È dunque essenziale che chi svolge questa attività, abbia anche conoscenza – in relazione al tema qui in argomento – della normativa di riferimento e degli orientamenti giurisprudenziali relativi ai compensi, al fine di poter predisporre un documento di richiesta liquidazione compensi che sia il più chiaro possibile sia sul piano espositivo e informativo del lavoro svolto in ossequio all'incarico conferito, sia in merito a riferimenti normativi utili al Magistrato per poter poi decidere la liquidazione di un "equo compenso".

Ciò detto, di seguito si tratterà della disciplina che regola i compensi degli ausiliari del Magistrato sia nell'ambito dei procedimenti civili che penali, contenuta nel D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, evidenziandone i punti essenziali, le criticità principali ed anche alcune proposte di interventi di modifica (attuali e per prassi future).

5.1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Attualmente la disciplina che regola i compensi del Consulente Tecnico e del Perito, è contenuta, come detto, nel D.P.R. 115/2002 che ha approvato il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Giustizia". Tale normativa ha sostituito, abrogandola – salvo che per il disposto dell'art. 4 in materia di vacanze ancora in vigore – la precedente normativa costituita dalla L. 319/1980. Pertanto, la normativa del 2002 (ovvero di circa 20 anni fa) è scaturita dal superamento di una ancor più antica normativa degli anni '80.

Le regole che disciplinano la misura dell'onorario, ovvero le spettanze degli ausiliari del Magistrato tanto nel processo civile che in quello penale, sono contenute nel Titolo VII parte II del D.P.R. n. 115/2002 intitolato "Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario", vale a dire in particolare agli articoli dal n. 49 al n. 72.

Riguardo al contenuto, il D.P.R. in esame non stabilisce in maniera esplicita l'ammontare degli onorari, in quanto opera di fatto un rinvio, statuito al comma 1 dell'art. 50, rimettendo tale funzione a un successivo regolamento ministeriale, stabilendo che, fino a quel momento, la misura degli onorari dovesse continuare ad essere determinata sulla base delle norme di cui all'art. 4 della citata Legge n. 319 dell'8 luglio 1980 per gli onorari a tempo, nonché nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 352 del 27 luglio 1988 per gli onorari fissi e variabili. Successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002, è stato pubblicato il D.M. 30 maggio 2002, il quale riformulava le tabelle degli onorari fissi e variabili, adeguando i compensi spettanti agli ausiliari di giustizia.

Ad oggi, dunque, il riferimento normativo in merito agli onorari è costituito appunto dal D.P.R. n. 115/2002, unitamente all'art. 4 della Legge n. 319/1980, nonché del D.M. 30 maggio 2002. Ciò detto, per la quantificazione del compenso dell'ausiliario di Giustizia, la modalità di calcolo è determinata secondo i seguenti scaglioni:

Tab. 10 – Ausiliari di Giustizia determinazione compensi ai sensi di: D.P.R. 115/2002, art. 4 L. n. 319/80 e D.M. 30.05.2002

Scaglioni			Tasso min	Tasso max	Importo min	Importo max
fino a	€ 5.164,57	a	4,69%	9,40%	€ 242,20	€ 485,22
da	€ 5.164,58	a € 10.329,14	3,76%	7,52%	€ 194,08	€ 388,17
da	€ 10.329,15	a € 25.822,84	2,81%	5,64%	€ 435,47	€ 873,38
da	€ 25.822,85	a € 51.645,69	2,35%	4,69%	€ 607,53	€ 1.210,99
da	€ 51.645,70	a € 103.291,39	1,88%	3,76%	€ 970,42	€ 1.940,85
da	€ 103.291,39	a € 258.228,46	0,93%	1,88%	€ 1.443,39	€ 2.911,27
da	€ 258.228,46	a € 516.456,90	0,47%	0,95%	€ 1.223,23	€ 2.446,46
				TOTALI	€ 5.116,33	€ 10.256,32

Uno dei punti importanti da esaminare del D.P.R. n. 115/2002 riguarda proprio la determinazione degli onorari degli ausiliari del Giudice, che è prevista che avvenga attraverso un sistema di tabelle con degli scaglioni che ne disciplinano la misura, a prescindere dal fatto che siano onorari fissi, variabili o a tempo.

Seppur la formazione delle tabelle è rinviata all'Autorità Amministrativa, le stesse non sono così vincolanti dal momento che il Giudice ha di fatto la possibilità di intervenire con ampi spazi nell'ambito delle stesse, in considerazione della natura del rapporto fiduciario con l'ausiliario, proprio di questo tipo di attività.



L'art. 49 del suddetto D.P.R. determina in particolare l'elenco delle spettanze dell'ausiliario, ovvero:

- l'onorario (che potrà essere fisso, variabile e a tempo);
- le indennità di viaggio e di soggiorno;
- le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

In relazione alla determinazione degli onorari, le tabelle ministeriali prevedono preliminarmente la scelta del criterio di riferimento a seconda dell'oggetto dell'incarico, criteri di tre tipologie:

1. la prima fissa;
2. la seconda a tempo (le vacanze);
3. la terza ed ultima a percentuale, in relazione al valore della causa.

L'**onorario fisso** si applica quando devono essere compiuti accertamenti standardizzati, quali, ad esempio, esami medici o, comunque, diagnostici.

L'**onorario variabile**, invece, si contraddistingue, a sua volta, a seconda che la verifica compiuta riguardi determinati oggetti, e può essere stabilito in una misura minima e massima.

Per quanto riguarda gli **onorari a percentuale**, nel caso di consulenza tecnica propria del processo civile, la commisurazione del compenso va correlata al valore della controversia desunto dagli atti del giudizio, nel caso di perizia propria del processo penale deve tenersi conto invece del "*...valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo...*".

Si specifica che gli onorari fissi e quelli variabili sono previsti in un regolamento *ad hoc* con riferimento alla consulenza in determinate materie, espressamente in esso elencate.

Il criterio di **liquidazione a tempo**, invece, si determina in base al tempo necessario per il completo svolgimento dell'incarico, inteso dalla prima udienza al deposito della relazione peritale; è di fatto un criterio residuale e trova applicazione in tutte le ipotesi in cui per la materia oggetto della consulenza non è previsto dal regolamento un onorario *ad hoc*, ovvero quando sia "impossibile" l'applicazione dell'onorario fisso o variabile.

La determinazione e quantificazione dell'onorario per tali incarichi, resta un'operazione piuttosto complessa in quanto influenzata e condizionata da moltissime variabili. Solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo, è possibile fare riferimento agli incarichi "urgenti", ovvero dove per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni. In tale circostanza, l'onorario della vacanza può essere raddoppiato, ed ancor può essere aumentato sino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

In relazione agli onorari variabili, invece, è previsto dalla normativa di riferimento che il Magistrato debba tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita dal professionista nominato, così come è previsto che gli onorari fissi e variabili possano essere aumentati sino al venti per cento, se il Magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con Decreto motivato.

Oltre agli elementi aggiuntivi al compenso base, come suddetto, la legge prevede anche un particolare caso di decurtazione dell'onorario che ha il senso di fungere da "penalità" in quanto, laddove la prestazione non risulti essere completata nel termine stabilito (o eventualmente prorogato con autorizzazione), si dovrà prevedere l'applicazione di una decurtazione pari ad un terzo (anche se il ritardo è di un solo giorno). Tale decurtazione è prevista per quei compensi che non vengono determinati in base "al tempo"; per questi ultimi, infatti, la sanzione prevista consiste nel divieto di computare nel calcolo anche i giorni che intercorrono tra la scadenza del termine e la consegna dell'elaborato tecnico.

Si è molto discusso e si continua a discutere, poi, sull'ammontare del compenso da liquidare nel caso in cui venga demandata al perito una pluralità di incarichi, ancorché sia stato espresso il principio per il quale "*...ove si tratta di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti...*". Una soluzione alla questione è stata fornita dalla Giurisprudenza prevalente (Cass. n. 7186/2007) che, limitatamente alle controversie civili, sottolinea come debbano essere distinte

le ipotesi di accertamenti ripetitivi, in cui il compenso va determinato a percentuale, rapportato al cumulo dei valori accertati, da quelle di accertamenti diversi tra loro, in cui, di contro, al perito dovranno essere liquidati gli importi relativi ai diversi quesiti evasi.

L'onnicomprensività dell'onorario sancita dall'art. 29 del D.M. 30.05.2002, inoltre, riguarda solamente le attività complementari e accessorie che, seppure non specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultino strumentali allo stesso accertamento tecnico affidato al professionista (Cass. n. 7174/2010).

Di recente, poi, si segnala l'Ordinanza della Cassazione n. 7637/2019, la quale sancisce due importanti principi in materia di liquidazione dei compensi al Consulente Tecnico:

1. il *primo* stabilisce che, se il consulente si avvale di specialisti, il suo compenso non deve essere calcolato come se fosse un incarico collegiale;
2. il *secondo* invece prevede che la sua prestazione debba essere parametrata al tempo effettivamente impiegato e non in base a quello che sarebbe solo ipoteticamente richiesto.

Si specifica che in materia penale per la determinazione del compenso, valgono le medesime regole sin qui indicate, con tutte le precisazioni ed i limiti evidenziati.

Infatti, al Consulente Tecnico del Pubblico Ministero e al Perito in sede penale, sono applicabili le norme delle leggi speciali tenendo presente che nello specifico settore il criterio di individuazione del parametro è quello – come anzi detto – del “...valore economico del bene o dell'utilità che costituiscono oggetto dell'accertamento e della contestazione quale risulta dagli elementi obiettivi del processo...”.

5.2. LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO NEL PROCEDIMENTO CIVILE

Vediamo nello specifico cosa avviene nell'ambito del procedimento civile.

Anche la procedura per la liquidazione del compenso è disciplinata dal Testo Unico in “*Materia di spese di giustizia*”.

Il professionista, una volta proceduto al deposito dell'elaborato tecnico da lui redatto presso la Cancelleria del Tribunale competente, deve presentare domanda di liquidazione del compenso calcolato secondo le modalità precedentemente esposte, ai sensi dell'art. 71, che di seguito si richiama: “...*a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato...*”.

Il diritto al pagamento del compenso per lo svolgimento dell'attività professionale prestata quale ausiliario in un procedimento civile, costituisce un diritto disponibile avente contenuto patrimoniale. Va, infatti, tenuto distinto l'incarico conferito al Consulente la cui natura pubblicistica, quale ausiliario del Giudice, giustifica l'inapplicabilità delle tariffe professionali, dal diritto al compenso e correlativo obbligo di pagamento che, in materia civile, a differenza della consulenza espletata in sede penale, ha invece natura privatistica ed è rimesso alla disponibilità delle parti.

Va da sé, quindi, che una volta effettuata la richiesta (solitamente si deposita la richiesta di liquidazione contestualmente al deposito dell'elaborato tecnico, o poco dopo), occorrerà attendere un provvedimento che quantifichi il compenso dovuto per la parte spettante sia a titolo di onorario che a titolo di spese al professionista ausiliario.

Infatti, in materia di spese di giustizia, in cui sia presente una valutazione discrezionale, la determinazione delle stesse è di competenza del Magistrato. L'art. 168 del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce, infatti, che: “...*la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del Magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede...*”.

Il *Decreto di pagamento* costituisce l'unico titolo della liquidazione della spesa ai sensi dell'articolo 171 del Testo Unico Spese di Giustizia e lo stesso, nell'ambito del procedimento civile, rappresenta anche un titolo provvisoria-



mente esecutivo (ai sensi dell'art. 168) a mezzo del quale è possibile richiedere legittimamente il compenso alla parte a carico della quale è posto il pagamento.

Nell'ambito di tale Decreto, il Giudice di solito nella prassi individua anche il soggetto o i soggetti che sono obbligati al pagamento.

In tale circostanza, l'orientamento prevalente è volto al rispetto della regola della soccombenza: in altre parole tutti gli oneri economici della causa sono a carico di chi ha perso il giudizio. Sarà quest'ultimo pertanto a dover pagare (oltre alle spese legali della controparte) anche il Consulente e a rifondere l'eventuale anticipo già pagato dall'avversario nel corso del giudizio.

In tale circostanza il menzionato ausiliario può chiedere il pagamento del compenso a lui spettante anche alle parti nei cui confronti il Giudice non abbia imputato le relative spese, promuovendo ordinaria azione di cognizione, che si aggiunge all'azione esecutiva proponibile contro le altre parti in forza del Decreto di liquidazione adottato dal Giudice, purché nel relativo giudizio abbia dedotto e dimostrato l'inadempienza delle parti obbligate.

Questo perché, nei suoi confronti, si verifica una "*responsabilità solidale*": tutti i soggetti sono cioè tenuti al pagamento dell'onorario del tecnico o del perito, salvo poi il diritto del vincitore di rivalersi nei confronti dell'avversario per quanto anticipato.

Anche il Decreto di liquidazione può essere contestato, il "*dies a quo*" del termine per l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso agli ausiliari del Giudice, previsto dall'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, decorre dalla comunicazione del Decreto, effettuata ai sensi degli artt. 136 e seguenti del codice di procedura civile o con forme equipollenti, idonee ad assicurare l'effettiva ed integrale conoscenza dello stesso, ai fini dell'esercizio della facoltà di impugnazione.

5.3. LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO NEL PROCEDIMENTO PENALE

Vediamo ora di operare uno specifico approfondimento in ambito penale.

Il Consulente Tecnico o il Perito, dopo il deposito della relazione tecnica contenente la risposta ai quesiti posti dal Magistrato, in ossequio all'incarico da lui conferito (Pubblico Ministero o Giudice), provvede a depositare la richiesta di liquidazione del compenso.

La domanda di liquidazione è soggetta al termine di decadenza fissato dall'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, ovvero cento giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico e duecento giorni dalla trasferta per le spese e indennità di viaggio e soggiorno.

Le spese di giustizia vengono quindi – anche qui – liquidate con *Decreto di pagamento* motivato emesso dal Magistrato ex art. 168 del D.P.R. 115/2002. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario. Alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il Pubblico Ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione. Nel momento in cui il provvedimento diventa definitivo, l'Erario provvederà ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 5 del D.P.R. n. 115 del 2002, ad anticipare le spese per l'adempimento dell'incarico dell'ausiliario del Magistrato.

Quanto alle modalità di pagamento, l'Ufficio Spese di Giustizia anticipate dall'Erario istituito presso i Tribunali, è chiamato a svolgere le attività propedeutiche al pagamento delle spettanze a favore degli ausiliari mediante la verifica dei dati riportati nell'istanza di richiesta e questa attività – nella prassi – può avvenire a cavallo di più anni.

È noto, infatti, che l'andamento del servizio spese di giustizia e dei pagamenti delle spettanze degli ausiliari del Magistrato è fortemente influenzato dal lasso di tempo che intercorre dall'emissione del *Decreto di pagamento* alla esecutività dello stesso e alla trasmissione della documentazione all'Ufficio Spese di Giustizia, che varia da Tribunale



e Tribunale. Il controllo della corrispondenza del dato informatico nel sistema SIAMM, con la documentazione agli atti da parte degli Uffici in relazione all'anagrafica del beneficiario, al regime fiscale, all'imputazione delle spese, al numero del procedimento, al controllo delle fatture elettroniche ed ancora alla corretta gestione degli adempimenti fiscali e contabili da gestire in capo agli Uffici, incidono notevolmente sulla tempistica dei pagamenti in favore degli ausiliari.

In merito a tale aspetto, si evidenzia che l'art. 168 del D.P.R. n. 115/2002 si limita a stabilire che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del Magistrato sia effettuata con Decreto di pagamento motivato emesso dal Magistrato che procede. Non è previsto alcun termine per l'emissione del Decreto di liquidazione. Considerata la collocazione della norma e la volontà del legislatore di ridurre la tempistica di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato, sarebbe auspicabile che venisse introdotto un tempo massimo per provvedervi nella misura pari al termine di decadenza previsto per la presentazione dell'istanza di liquidazione. Si richiama sul punto quanto disposto dall'Amministrazione Giudiziaria (Circ. Min. Giustizia DAG 22/12/2009 n. 0159237.U e Circ. Giustizia DAG 6/5/2009 n. 0062709.U), secondo la quale *"...la liquidazione delle spese di giustizia deve essere effettuata senza ritardo non appena ne sussistano i presupposti e si sia in possesso della completa documentazione di spesa..."*.

Certamente, però, affinché si possa effettivamente incidere sui tempi, appare indispensabile che anche tutte le attività pratiche di cancelleria conseguenti all'emissione del Decreto di liquidazione siano tempestive e coordinate, con la previsione di tempi più certi di accreditamento al Funzionario delegato per le Spese di Giustizia dei fondi, in conformità al fabbisogno periodicamente segnalato all'Amministrazione Giudiziaria. L'auspicio, quindi, verso i Tribunali è quello di intraprendere iniziative nella direzione di agevolare l'eliminazione dell'arretrato presenti in alcuni Uffici Spese di Giustizia in relazione alle istanze in attesa di provvedimento e ai *Decreti di liquidazione* in attesa di esecutività e pagamento, proponendo una interazione per via telematica in modo da ridurre i tempi di lavorazione.

5.4. DIFFICOLTÀ AGGIUNTE DOVUTE AL MOMENTO DI EMERGENZA SANITARIA

La sospensione delle attività giudiziarie disposta dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria in essere, interessa, di fatto, anche l'attività del Consulente Tecnico e del Perito per gli incarichi in corso di esecuzione. Si pensi che per le Consulenze Tecniche o Perizie già disposte, la sospensione dei termini certamente sta comportando un rallentamento dell'espletamento degli incarichi in corso. Al pari, la sospensione giudiziale e i rinvii di udienza disposti dai Magistrati allungano i tempi di giuramento e o di ammissione della Consulenze nella fase istruttoria dei giudizi.

L'auspicio è che possa essere consentita l'attività funzionale alla prosecuzione delle attività peritali in corso, in piena sicurezza, privilegiando i canali telematici. Si pensi che è prassi ormai diffusa quella di svolgere le riunioni peritali con la partecipazione dei Consulenti Tecnici di parte in videoconferenza o teleconferenza. Così come l'invio della bozza di CTU alle parti, l'invio delle osservazioni delle parti al CTU ovvero il deposito definitivo presso la Cancelleria competente costituiscono, tutte, attività che possono essere espletate e che consentirebbero la prosecuzione delle attività istruttorie dei giudizi.

Per altro verso, la sospensione giudiziale può costituire l'occasione per gli Uffici per lavorare l'arretrato, anche in relazione alle liquidazioni compensi, attività che risulta prioritaria in questo delicatissimo momento di emergenza.

Alla luce di ciò, sarebbe auspicabile che vi fosse una comune linea dei Magistrati sui vari Tribunali d'Italia di dare priorità all'evasione delle istanze di liquidazione già depositate dai Consulenti Tecnici e Periti, a disporre che le cancellerie interessate diano precedenza agli adempimenti necessari e ai dirigenti amministrativi che diano le opportune disposizioni affinché vengano emessi tempestivamente e nel minor tempo possibile i relativi mandati di pagamento. Taluni Tribunali hanno già provveduto in tal senso, sarebbe auspicabile avvenga in modo paritetico su tutti.



5.5. PROPOSTE D'INTERVENTO

Nonostante la novità introdotta con il processo civile telematico che ha permesso di snellire l'apparato burocratico, si ritiene che siano ancora molti gli interventi necessari per una adeguata valorizzazione di tali attività. In particolare ci si riferisce alla necessità che vengano aggiornati gli attuali criteri di determinazione dei compensi dei Consulenti Tecnici e Periti, oggi oggettivamente inadeguati se consideriamo che vengono determinati su una tariffa emanata circa 20 fa, ed ancora strutturata su uno schema che è andata a sostituire a sua volta un modello degli anni '80.

Riferendoci al settore economico di cui si occupa il Dottore Commercialista, l'economia è andata completamente modificandosi, sono cambiate le logiche che la guidano e le modalità di essere, con un incremento sostanziale di variabili e complessità. Conseguentemente, il professionista chiamato a valutarle, nelle varie materie di cui ha una competenza specifica, come dovrà (e di fatto fa) adeguarsi a valutazione dell'epoca attuale quale ausiliario di Giustizia, ragionevolmente al termine del proprio lavoro "dovrebbe" vedersi riconosciuto un compenso allineato con il momento in cui ha svolto la propria attività professionale.

È innegabile infatti che le attuali tariffe non siano state aggiornate da quasi 20 anni e alcune indicazioni della Legge di riferimento come sopra indicata, trovano poco riscontro nel mondo in cui oggi viviamo e lavoriamo.

Posto che l'attività di Consulente Tecnico e del Perito è – e deve essere – considerata un "*munus publicum*", e per questo remunerata in maniera differente dalle prestazioni prettamente professionali, è ugualmente vero che, rimanendo nell'ambito delle disposizioni di Legge, l'applicazione della norma riguardante l'onorario spettante dovrebbe essere attuata tenendo conto del cambiamento dell'ultimo ventennio.

La misura dell'onorario spettante all'ausiliare tecnico, come già sopra detto, deriva dalla combinazione di molti di fattori variabili, si pensi solo alla difficile individuazione della voce di riferimento in tabella di riferimento e ancora alla discrezionalità del Magistrato.

Tutti consci che trattasi di disposizioni specifiche di Legge per la determinazione dei compensi degli ausiliari, per quanto le stesse – senza essere disattese – possono essere attuate in modo da allinearsi alle mutate esigenze dell'epoca, del settore e dei professionisti che vi operano. Si potrebbe ben pensare che l'interpretazione restrittiva potrebbe lasciare il posto ad una visione ben più ampia che prenda in considerazione i cambiamenti socio-economici intervenuti negli anni.

Un caso rappresentativo, per quanto non esaustivo ma decisamente rilevante nell'argomento qui in discussione, riguarda la questione del tetto massimo previsto negli scaglioni nel calcolo dei compensi.

A titolo esemplificativo, si evidenzia che nella valutazione del compenso, l'aliquota più alta – e quindi più remunerativa per il professionista – si applichi ad un valore pari – ovvero "*entro e non oltre*" – a un massimo di Euro 516.456,90. Qualora il valore preso alla base del calcolo, sia maggiore a tale importo, nulla dice la normativa di riferimento e la prassi diffusa è quella di non considerare l'ulteriore importo. Così, se per esempio, se il valore considerato è di Euro 2.000.000, ci si fermerà (per prassi) sempre ad Euro 516.456,90, con considerando quindi circa Euro 1.500.000 ai fini del calcolo del compenso del professionista. Ora se è vero che venti anni fa questa cifra poteva essere significativa e riguardare rispettabili patrimoni rispetto all'epoca, oggi non è più così! Infatti basti pensare che le attività richieste nell'ambito delle stime (ad esempio in sede fallimentare o anche nella valutazione di patrimoni) superano spesso abbondantemente tali importi, con una mole di lavoro ed impegno professionale sempre più crescente, nonché le relative responsabilità.

Ebbene in tali casi si ritiene di proporre con il presente documento delle proposte di intervento eque alla problematica in essere relativa allo scaglione massimo per la determinazione del compenso. In particolare, **si propone che venga applicato almeno uno dei due seguenti approcci (anche entrambi in casi particolarmente complessi)**:

A) per i valori della pratica superiori all'ultimo scaglione, ovvero ad Euro 516.456,90, applicazione delle percentuali previste per l'ultimo scaglione, sino a concorrenza del valore effettivo della pratica.

Per maggior chiarezza espositiva, di seguito si riporta un esempio in cui il c.d. "valore della pratica" è pari ad Euro 2.000.000,00 (per quanto nella prassi accade di sovente che il valore sia ampiamente superiore), maggiore allo scaglione massimo di Euro 516.456,91:

Tab. 11 – Prima ipotesi calcolo compenso valore della pratica maggiore scaglione massimo (soluzione principale suggerita)

Valore della pratica € 2.000.000							
Scaglioni				Tasso min	Tasso max	Importo min	Importo max
fino a	€ 5.164,57	a		4,69%	9,40%	€ 242,20	€ 485,22
da	€ 5.164,58	a	€ 10.329,14	3,76%	7,52%	€ 194,08	€ 388,17
da	€ 10.329,15	a	€ 25.822,84	2,81%	5,64%	€ 435,47	€ 873,38
da	€ 25.822,85	a	€ 51.645,69	2,35%	4,69%	€ 607,53	€ 1.210,99
da	€ 51.645,70	a	€ 103.291,39	1,88%	3,76%	€ 970,42	€ 1.940,85
da	€ 103.291,39	a	€ 258.228,46	0,93%	1,88%	€ 1.443,39	€ 2.911,27
da	€ 258.228,46	a	€ 516.456,90	0,47%	0,95%	€ 1.223,23	€ 2.446,46
da	€ 516.456,91	a	€ 2.000.000,00	0,47%	0,95%	€ 7.027,54	€ 14.055,09
					TOTALI	€ 12.143,87	€ 24.311,41

Nell'esempio citato, appare evidente che il compenso da riconoscersi al professionista per l'incarico giudiziario affidato, dovrebbe oscillare tra il valore minimo di Euro 12.143,87 ed il valore massimo di Euro 24.311,41, avendo in tal modo considerato l'intero valore della pratica pari ad Euro 2.000.000,00 con l'applicazione per l'eccedenza oltre Euro 516.456,90, dell'ultimo scaglione previsto dalla tariffa.

Differentemente, se tale modalità non venisse adottata e ci si fermasse al valore assegnato all'ultimo scaglione identificato in Euro 516.456,90, l'eccedenza di "valore della pratica" oltre tale importo non vedrebbe alcun calcolo ai fini della remunerazione del professionista, che pertanto avrebbe una quantificazione pari al valore minimo di Euro 5.116,33 o massimo (se riconosciuto) di Euro 10.256,32.

Va da sé che il valore massimo in tale ultima ipotesi (Euro 10.256,32) risulta essere addirittura inferiore al valore minimo determinato nell'altra modalità di calcolo avanti detta di Euro 12.143,87.



B) Il riconoscimento automatico del raddoppio dell'importo determinato con gli scaglioni in tabella, ovvero specificatamente nell'ipotesi in cui non si vada oltre l'applicazione dell'ultimo scaglione di valore pari ad Euro 516.456,90 – e la pratica sia invece di valore superiore – si applica automaticamente il raddoppio ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 115/2002.

Per maggior chiarezza espositiva, di seguito si riporta un esempio in tabella:

Tab. 12 – Seconda ipotesi calcolo compenso valore della pratica maggiore scaglione massimo (soluzione secondaria)

Valore della pratica € 2.000.000							
Scaglioni				Tasso min	Tasso max	Importo min	Importo max
fino a	€ 5.164,57	a		4,69%	9,40%	€ 242,20	€ 485,22
da	€ 5.164,58	a	€ 10.329,14	3,76%	7,52%	€ 194,08	€ 388,17
da	€ 10.329,15	a	€ 25.822,84	2,81%	5,64%	€ 435,47	€ 873,38
da	€ 25.822,85	a	€ 51.645,69	2,35%	4,69%	€ 607,53	€ 1.210,99
da	€ 51.645,70	a	€ 103.291,39	1,88%	3,76%	€ 970,42	€ 1.940,85
da	€ 103.291,39	a	€ 258.228,46	0,93%	1,88%	€ 1.443,39	€ 2.911,27
da	€ 258.228,46	a	€ 516.456,90	0,47%	0,95%	€ 1.223,23	€ 2.446,46
					TOTALI	€ 5.116,33	€ 10.256,32
RADDOPPIO EX. ART. 52						€ 10.232,66	€ 20.512,64

Nell'esempio citato, appare evidente che il compenso da riconoscersi al professionista per l'incarico giudiziario affidato, dovrebbe oscillare tra il valore minimo di Euro 10.232,66 ed il valore massimo di Euro 20.512,64, avendo in tal modo considerato almeno l'applicazione del raddoppio.

Differentemente, se tale modalità non venisse adottata e ci si fermasse al valore assegnato all'ultimo scaglione identificato in Euro 516.456,90, l'eccedenza di "valore della pratica" oltre tale importo non vedrebbe alcun calcolo ai fini della remunerazione del professionista, che pertanto avrebbe una quantificazione pari al valore minimo di Euro 5.116,33 o massimo (se riconosciuto) di Euro 10.256,32.

A questo punto, al termine del presente paragrafo, di seguito si indicano in estrema sintesi le **problematiche maggiormente sentite**:

a) Tariffe obsolete e inadeguate

Oggi la liquidazione del compenso del Consulente Tecnico e Perito, sia in ambito civile che penale, è disciplinata sulla base di quanto disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002; quindi le tariffe sono datate nel tempo, riferite ad un'epoca lontana circa vent'anni addietro. Ciò non solo è fatto discutibile, appunto, per la dignità del riconoscimento professionale dei compensi, ma anche perché circostanza che disattende quanto previsto dall'art. 10 della Legge n. 319 dell'8 luglio 1980, il quale stabilisce che ogni triennio debba essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacanza spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente. Certamente si evidenzia sin da subito che un aggiornamento della tariffa semplicemente aumentata in base all'indice ISTAT, comporterebbe una soddisfazione maggiore di circa 4,3 euro/ora, ovvero non significativa! La soluzione, come già rappresentata, potrebbe essere quella di rendere applicabili e liquidabili gli onorari sul valore effettivo della controversia applicando le percentuali previste per l'ultimo scaglione, senza alcun limite di



valore. Oppure l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 52 sempre fino a quando non vi siano interventi normativi sulla tariffa in esame o entrambe le soluzioni.

In via residuale, in aggiunta ai due criteri sopra esposti come proposte di intervento da parte degli scriventi, quanto meno l'inserimento di un valore massimo – così come avviene per tutte le altre normative sui compensi qui in commento – che consentirebbe almeno di avere a riferimento un valore più vicino all'entità di causa oggi in essere (come più volte detto, il valore massimo di Euro 516.456,90 appartiene ad un'epoca oramai lontana, a logiche di 20 anni addietro!).

b) Residualità degli onorari a vacanza

In merito all'onorario a vacanza si ritiene corretto e dignitoso che debba essere considerata una scelta del tutto "residuale", ovvero da scegliere solo laddove non siano applicabili, neppure per analogia, i criteri previsti dagli altri articoli. Sarebbe quindi opportuno che il ricorso alla vacanza venisse applicato solo in quei casi dove non è possibile operare alcuna scelta. Per una maggiore comprensione di quanto appena indicato, si rammenta che la Legge prevede che la vacanza sia di 2 ore e che, oltre alla prima vacanza quantificata in Euro 14,68, le successive sino pari ad Euro 8,15.

Si crede che non occorra aggiungere alcun ulteriore ovvio commento a tale quantificazione per un'attività professionale svolta al servizio del sistema Giustizia da un Dottore Commercialista iscritto ad un albo professionale, sottoposto ad obblighi formativi, assicurativi, di responsabilità, non comprendo tali somme neanche in minima parte questi aspetti, figuriamoci il lavoro svolto e soprattutto il rispetto per la dignità professionale, che non dovrebbe mai essere discussa.

c) Valore effettivo della pratica

Spesso la liquidazione del compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio in ambito civile viene effettuata senza tenere conto del valore effettivo della pratica basandosi, di contro, sul valore della controversia risultante dall'atto di citazione. Tale criterio non tiene in considerazione l'effettivo lavoro svolto dal Consulente e le valutazioni e gli accertamenti effettuati per rispondere ai quesiti. Si pensi, ad esempio, in tema di accertamenti bancari, al ricalcolo del saldo di un conto corrente di esiguo valore che ha ad oggetto numerose annualità. Oppure in materia di valutazioni aziendali, laddove il valore del compendio oggetto di valutazione assume valore più elevato rispetto a quello risultante dall'atto di citazione. In tale situazione, deve trovare giusta remunerazione il lavoro svolto dal Consulente che ha riguardato il ricalcolo di saldi e competenze bancarie di valore più elevato.

Anche in ambito penale è difficoltoso individuare sempre quel "valore effettivo" che consenta di dare una idonea misura a tutta la corposa attività svolta dal professionista.

d) Tempi di liquidazione

Nonostante vi sia uno snellimento degli atti burocratici, purtroppo la prassi attuale è ancora molto rallentata nella tempistica della liquidazione dei compensi per tali attività giudiziarie, con casistica in diversi Tribunali d'Italia anche di alcuni anni dalla richiesta.

È pertanto auspicabile che la liquidazione avvenga entro un ragionevole lasso di tempo dopo il deposito della richiesta e, comunque, entro la prima udienza successiva per i procedimenti civili ed entro un anno dal deposito dell'istanza di liquidazione per i procedimenti penali.

e) Previsione ed istituzionalizzazione del pagamento di un acconto

In ambito civile, è auspicabile che vi sia la liquidazione quantomeno nel tempo di un acconto, oltre alla previsione di un fondo spese, almeno in tutti quei casi in cui si prevedano spostamenti significativi del professionista per l'espletamento dell'incarico conferito, e comunque sempre quando l'attività risulti essere particolarmente complessa.



f) Motivazione del Decreto di liquidazione

Non sempre i Decreti di liquidazione sono adeguatamente motivati nelle decisioni assunte in relazione alla quantificazione del compenso e alle modalità scelte dal Tribunale, soprattutto nelle ipotesi in cui vengono operate delle decurtazioni rispetto agli onorari richiesti dal professionista in ossequio all'incarico conferito. Sarebbe auspicabile che ciò avvenga affinché il Consulente o Perito possa comprendere le ragioni della decurtazione, per:

- non replicare in futuro eventuali inesattezze ed errori già commessi nella richiesta avanzata;
- poter eventualmente valutare di ricorrere al provvedimento nei modi previsti dalla legge potendo motivare le diverse ragioni poste alla base della sua richiesta non accolta.

g) Accertamento plurimo – Incarico unitario

Questo rappresenta certamente uno dei punti più delicati ed anche una delle situazioni che frequentemente purtroppo ancora nella prassi si presentano. I quesiti che vengono formulati al professionista non sono quasi mai univoci e semplici, ma spessissimo (quasi sempre!) molteplici ed articolati, che presuppongono varie attività da espletare da parte del professionista incaricato. Le Sentenze emesse dalla Suprema Corte negli ultimi anni confermano la linea che *"...la pluralità dei quesiti non esclude l'unicità dell'incarico, ma rileva nella liquidazione degli onorari, potendosi sommare quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti..."* (Cass. Civ. Sez. II^o dell'8 ottobre 2014 n. 21224 – conformi 13.5.2014 n. 10346 – 17.3.2016 n. 5325 – 20.3.2009 n. 6892).

Pertanto, ben può ritenersi che talune attività siano afferenti – e quindi ricomprese – nel quesito principale, ma è altrettanto vero che si dovrebbe tenere conto nella determinazione del compenso finale (sia nel civile che nel penale) della globalità dell'incarico affidato, delle difficoltà riscontrate per assolverlo, nonché della completezza del lavoro svolto.

Per tale ragione, si ritiene che sulla base delle pronunce della Suprema Corte, si dovrebbero sempre poter sommare il lavoro svolto per ciascun quesito in relazione ai distinti accertamenti richiesti, senza eccepire tale valutazione in fase di accettazione e valutazione del *quantum* richiesto dal professionista nella liquidazione del suo compenso.

h) Consulenze tecniche di fallimento con fondi incapienti/inesistenti.

Nel caso in cui non risultino fondi disponibili nella procedura fallimentare in quanto senza attivo realizzato e realizzabile, il professionista non avrà diritto a vedersi corrisposto il compenso per l'attività prestata quale Consulente Tecnico del fallimento per impossibilità dovuta appunto all'incapienza. Se non sussistono fondi disponibili nella procedura fallimentare, occorre prevedere la possibilità in capo al professionista incaricato di poter richiedere le proprie spettanze all'Erario (come avviene per il C.F.) oppure prevedere una misura fissa stabilita anche in tale ipotesi ovvero un minimo tabellare. Insomma certamente una modifica per considerare una remunerazione dell'attività professionale espletata per la procedura fallimentare.



Tab. 13 – Il Consulente Tecnico (C.T.) e Perito in ambito civile (P.C.) e penale (P.P.): criticità e soluzioni pre e post emergenza Covid-19

Criticità pre e post emergenza Covid-19	Soluzioni prospettate
<p>Criticità:</p> <p>a. Tariffe obsolete e inadeguate le tariffe sancite per la liquidazione del compenso sono datate nel tempo e riferite ad un'epoca lontana di circa 20;</p> <ul style="list-style-type: none"> il tetto massimo previsto negli scaglioni nel calcolo dei compensi risulta inadeguato e iniquo rispetto alla complessità dell'incarico, stabilito appunto 20 fa in € 516.456,90. Es. Se il "valore della pratica" è pari ad € 2.000.000,00: compenso determinato è minimo € 5.116,33 o massimo € 10.256,32, calcolato sino al tetto stabilito di € 516.456,90, senza tenere conto dell'eccedenza sino ad € 2.000.000,00. <p>b. Residualità degli onorari a vacanza Inadeguatezza della previsione dell'onorario a vacanza, ritenuta non dignitosa. Infatti la Legge di riferimento prevede che la vacanza sia di 2 ore e che, oltre alla prima vacanza quantificata in € 14,68, le successive sino pari ad € 8,15.</p> <p>c. Valore effettivo della pratica la liquidazione del compenso:</p> <ul style="list-style-type: none"> in ambito civile non tiene conto del valore effettivo della pratica basandosi unicamente sul valore della controversia risultante dell'atto di citazione (non tiene in considerazione l'effettivo lavoro svolto dal Consulente e le valutazioni e gli accertamenti effettuati per rispondere ai quesiti). Es. in tema di accertamenti bancari, oppure in materia di valutazioni aziendali; in ambito penale risulta complicato individuare il "valore effettivo" che consenta di dare una idonea misura a tutta la corposa attività svolta dal professionista. <p>d. Tempi di liquidazione Prassi burocratica molto lenta nella tempistica della liquidazione dei compensi per le attività giudiziari e non uniforme tra i vari Tribunali italiani (tempi medio/lunghi, che possono durare anche diversi anni).</p>	<p>Proposte risolutive:</p> <p>a. Tariffe obsolete e inadeguate I. Prima ipotesi (soluzione principale suggerita): Rendere applicabili e liquidabili gli onorari sul valore effettivo della controversia, applicando le percentuali previste oggi per l'ultimo scaglione senza alcun limite di valore (ovvero senza fermarsi ad € 516.456,90, ma calcolando anche un compenso per la quota oltre tale valore, riapplicando le stesse % dell'ultimo scaglione). Posto, ad es., un valore della causa pari ad € 2.000.000, il compenso è pari ad un minimo di € 12.143,87 ad un massimo di € 24.311,41.</p> <p>II. Seconda ipotesi (in via residuale): Riconoscimento automatico del raddoppio dell'importo del compenso determinato con gli scaglioni in tabella (art. 52 D.P.R. n. 115/2002), ovvero sino al valore di € 516.456,90 senza considerare l'ulteriore "valore di pratica". In tal modo almeno vi sarebbe la previsione di un raddoppio. Nell'esempio di prima (pratica € 2.000.000), il compenso sarebbe pari ad un valore minimo di € 10.232,66 a uno massimo di € 20.512,64.</p> <p>III. Terza ipotesi (in via residuale): Inserimento di un valore massimo più consono con l'epoca e non fermo a circa 20 addietro.</p> <p>b. Residualità degli onorari a vacanza Si ritiene corretto e dignitoso che l'onorario a vacanza debba essere considerata una scelta del tutto "residuale", ovvero da scegliere solo laddove non siano applicabili, neppure per analogia, i criteri previsti dagli altri articoli.</p> <p>c. Valore effettivo della pratica La liquidazione del compenso:</p> <ul style="list-style-type: none"> sia in ambito civile che penale occorre prevedere una giusta remunerazione del lavoro svolto che tenga conto effettivamente del lavoro professionale svolto, della sua complessità e delle responsabilità del professionista incaricato.



e. Previsione ed istituzionalizzazione del pagamento di un acconto:

Non è chiara e uniforme nei fori italiani la corresponsione di un **acconto** per il professionista proporzionale all'attività svolta e né di un **fondo spese**.

f. Motivazione del Decreto di liquidazione

Non sempre i Decreti di liquidazione sono **adeguatamente motivati** nelle decisioni riguardanti la quantificazione e le modalità di pagamento del compenso scelte dal Tribunale, soprattutto nelle ipotesi in cui vengono operate delle decurtazioni agli onorari richiesti dal professionista.

g. Accertamento plurimo – Incarico unitario

Tema delicato che rappresenta una delle situazioni che accade più **frequentemente** nella prassi operativa. Predisposizione di **quesiti complessi e articolati** che vengono formulati al professionista e che necessitano di varie e numerose attività da espletare per poter svolgere l'attività richiesta in maniera completa ed esaustiva.

h. Consulenze Tecniche in procedure fallimentari con fondi incapienti

Nel caso in cui non risultino fondi disponibili nella procedura fallimentare il professionista non avrà diritto a vedersi corrisposto il compenso per l'attività prestata.

d. Tempi di liquidazione

È necessario che la liquidazione avvenga entro un **ragionevole lasso di tempo** dopo il deposito della richiesta e, comunque, entro la prima udienza successiva per i procedimenti civili ed entro un anno dal deposito dell'istanza di liquidazione per i procedimenti penali.

e. Previsione ed istituzionalizzazione del pagamento di un acconto:

- in **ambito civile**, è auspicabile che vi sia la liquidazione proporzionale al tempo e al lavoro svolto di un **acconto**, oltre alla previsione di un **fondo spese**, almeno in tutti quei casi in cui si prevedano spostamenti significativi del professionista per l'espletamento dell'incarico conferito, e comunque sempre quando l'attività risulti essere particolarmente complessa.

f. Motivazione del Decreto di liquidazione

Occorrono **adeguate motivazioni**, soprattutto in relazione alle decurtazioni al fine di:

- non commettere in futuro gli errori commessi nella richiesta;
- scegliere se ricorrere al provvedimento nei modi previsti dalla legge, potendo motivare le diverse ragioni poste alla base della richiesta non accolta.

g. Accertamento plurimo – Incarico unitario

Concordi nel ritenere che alcune attività siano **ricomprese** nel quesito principale, ma è altrettanto vero che si dovrebbe tenere conto nella **determinazione del compenso finale** (sia nel civile che nel penale) della globalità dell'incarico affidato, delle difficoltà riscontrate per assolverlo, nonché della completezza del lavoro svolto.

Si ritiene necessario ritenere di poter sommare sempre il lavoro svolto per ciascun quesito in relazione ai distinti accertamenti richiesti, senza eccipire tale valutazione in fase di accettazione e valutazione del *quantum* richiesto dal professionista nella liquidazione del suo compenso.



	<p>h. Consulenze tecniche in procedure fallimentari con fondi incapienti.</p> <p>Se non sussistono fondi disponibili nella procedura fallimentare, occorre prevedere la possibilità in capo al professionista incaricato di poter richiedere le proprie spettanze all'Erario (come avviene per il C.F.) oppure prevedere una misura fissa stabilita ovvero un minimo tabellare.</p>
<p>La sospensione delle attività giudiziarie disposta dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria in essere, interessa anche l'attività del C.T., P.C. e P.P. per gli incarichi in corso di esecuzione.</p> <p><u>Nel dettaglio:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• con la sospensione dei termini si osserva un rallentamento dell'espletamento degli incarichi in corso e una dilatazione dei tempi di giuramento e o di ammissione della Consulenze nella fase istruttoria dei giudizi;• non costituisce una regola uniforme e diffusa in tutti i fori l'utilizzo dei canali telematici al fine di consentire la prosecuzione delle attività peritali in corso, in piena sicurezza (es. riunioni peritali con la partecipazione dei C.T. di parte in videoconferenza o teleconferenza; invio documenti quali bozza di CTU alle parti, osservazioni delle parti al CTU ovvero il deposito definitivo presso la Cancelleria attraverso depositi telematici, ecc.);• la sospensione giudiziale potrebbe essere un'occasione per uffici competenti per aggiornare le pratiche arretrate (es. liquidazioni compensi, indispensabili ora per molti professionisti).	<p>Sarebbe necessario avere un orientamento uniforme sui vari Tribunali italiani circa l'evasione in tempi brevi delle liquidazioni dei compensi dei professionisti già depositati dai CC.TT, PP.CC. e PP.PP. e Periti e i relativi mandati di pagamento. Taluni Tribunali hanno già provveduto in tal senso.</p>



6. GESTORE DELLA CRISI NEL SOVRAINDEBITAMENTO

Sintesi ante Covid-19 per la liquidazione compensi e criticità già esistenti

La legge sul sovraindebitamento n. 3 del 2012 ha previsto delle misure volte ad affrontare lo stato di indebitamento di soggetti ai quali non è applicabile la normativa fallimentare), individuati nei cittadini, piccoli imprenditori, liberi professionisti e tutti gli altri soggetti, che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono fallibili (c.d. "insolventi civili").

Le procedure contenute nella L. 3/2012 hanno l'obiettivo di consentire al debitore di tornare "in bonis" – in caso di esito positivo delle stesse –, permettendo da un lato al soggetto sovraindebitato di ottenere un'altra "chance" per far fronte alla sua incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e nel contempo cercare di favorire la maggiore soddisfazione possibile del ceto creditorio.

Risulta dunque evidente il ruolo sociale che il sovraindebitamento assume per la collettività del nostro Paese, ancor più in un contesto come quello attuale dominato da un'emergenza sanitaria senza precedenti che sin da subito sta mostrando i suoi devastanti effetti anche sotto il profilo economico-finanziario.

Ciò nonostante, e pur trattandosi di una disciplina in vigore da diversi anni, ad oggi la procedura del sovraindebitamento stenta a decollare con una preponderanza della "Liquidazione del patrimonio" rispetto al "Piano del Consumatore" e all' "Accordo di Ristrutturazione".

Diverse appaiono le concause degli esiti non soddisfacenti del "Piano del Consumatore" e dell' "Accordo di Ristrutturazione", tra le quali qui si segnalano:

1. l'accesso alla procedura spesso risulta essere tardiva, ovverosia quando ormai la situazione appare già compromessa al punto da non consentire altra soluzione che la liquidazione del patrimonio del debitore (che equivale nella sostanza al fallimento del soggetto fallibile);
2. l'esistenza di diverse interpretazioni presso i vari Tribunali d'Italia, talune più rigide altre meno, sul concetto della "meritevolezza" del Consumatore, tra le caratteristiche necessarie ai fini del suo buon esito;
3. per l'accesso alla procedura da parte del soggetto richiedente, la mancata corresponsione di una somma minima per le spese iniziali da riconoscersi agli Organismi di Composizione della Crisi.

Il compenso del professionista nel sovraindebitamento

La normativa di riferimento in tema di determinazione dei compensi relativi alle attività di gestione della crisi da sovraindebitamento è stabilita dagli artt. 14 e 16 del D.M. n. 202/2014. In particolare l'articolo 14 nel definire l'ambito di applicazione e le regole generali di definizione del compenso nelle procedure sovraindebitamento, stabilisce che: "... la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo...", evidenziando un rapporto di tipo strettamente privatistico tra l'O.C.C. ed il debitore sovraindebitato riconducibile al contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2230 e ss. c.c.. Il successivo articolo 16 del D.M. n. 202/2014, relativo alla quantificazione dei compensi, prevede una riduzione compresa tra il 15% e il 40% di quanto previsto dal D.M. n. 30/2012 e s.m.i. dei compensi in sede fallimentare parametrati sull'attivo e sul passivo della procedura. Tale norma prevede anche ulteriori limitazioni all'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali in funzione dell'ammontare complessivo di quanto sia stato attribuito ai creditori.

Risulta quindi evidente che il Gestore della Crisi da sovraindebitamento subisce la decisione circa la determinazione dei compensi da parte dell'O.C.C. e del Tribunale senza poter intervenire sulle modalità di pagamento, o la definizione degli stessi. Inoltre sovente accade che la citata decisione risulta ancorata alla "bontà" della procedura, con il rischio che il compenso professionale non corrisponda alla complessità e difficoltà dell'incarico conferito a causa della mancanza di disponibilità finanziarie della stessa.



La normativa sul sovraindebitamento, infatti, rappresenta per il professionista un'attività lavorativa in favore di soggetti per definizione in forte difficoltà finanziaria, e pertanto egli si trova nella necessità di dover esaminare tutta una serie complessa di documentazione, con l'oggettiva difficoltà di poterne prevedere anticipatamente l'esito e conseguentemente un'adeguata soddisfazione per l'attività svolta.

6.1. DIFFICOLTÀ AGGIUNTE DOVUTE AL MOMENTO DI EMERGENZA SANITARIA

Si rinvia per analogia a quanto già riportato nel presente elaborato in relazione ai ruoli ricoperti nell'ambito delle procedure fallimentari.

6.2. PROPOSTE DI INTERVENTO

È indubbio che il costo del *fresh start* del *sovraindebitato* non dovrebbe ricadere sul professionista incaricato per l'attività, ma sarebbe ragionevole che fosse supportato dalla collettività, trattandosi questa normativa – di fatto – di rilevanza sociale, anche quando (soprattutto) la procedura giunge ad una fase di "stallo" per cause non imputabili al professionista stesso.

In tal senso appare opportuno ricordare che il legislatore nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza – in corso di adozione per quanto rinviata l'entrata in vigore a settembre 2021 a causa dei prevedibili futuri effetti economici dovuti dall'attuale emergenza sanitaria – ha previsto la possibilità di accedere al sovraindebitamento anche per il debitore incapiente prevedendo però ulteriori riduzioni al compenso stabilito per l'Organismo di Composizione della Crisi, e confermando pertanto il sostenimento dell'onere sociale in capo al professionista incaricato.

In conclusione, richiamando qui le medesime considerazioni anzidette in parte comuni anche in relazione alla normativa ex Legge n. 3 del 2012 sul Sovraindebitamento, si ritiene che per garantire tutela e dignità all'operato del professionista in queste procedure, anche al fine di preservarlo dal rischio di lavorare senza idonea remunerazione considerata inoltre la sua funzione sociale, sarebbe opportuno che:

- venisse definitivamente riconosciuta in modo lineare e uguale in tutte le realtà d'Italia, la possibilità di prevedere un acconto iniziale per costituire un fondo spese tale da coprire quantomeno i costi sostenuti per i primi adempimenti;
- venisse prevista la possibilità di avere un compenso parametrato allo stato di avanzamento della procedura, sulla base delle medesime considerazioni anzidette per la procedura di fallimento, alle quali qui si rinvia integralmente;
- venisse stabilito un compenso minimo indipendentemente dall'esito della procedura per l'attività professionale svolta, per garantirne il rispetto della dignità, della valutazione delle responsabilità assunte e non per ultimo del lavoro prestato. Inoltre che, in caso di incapacienza della procedura – al pari della normativa fallimentare – l'importo relativo al compenso dell'O.C.C. (comprensivo di quello del Gestore della Crisi facente funzioni), oltre le spese da questi sostenute, potesse essere posto a carico dell'Erario.



Tab. 14 – Il Gestore della crisi nel sovraindebitamento (G.C.S.): criticità e soluzioni pre e post emergenza Covid-19

Criticità pre e post emergenza Covid-19	Soluzioni prospettate
<p><u>Limiti riscontrati nell'applicazione operativa degli istituti "Piano del Consumatore" e "Accordo di Ristrutturazione":</u></p> <ul style="list-style-type: none">• accesso alla procedura spesso tardiva. Situazione già compromessa al punto da non consentire altra soluzione che la liquidazione del patrimonio del debitore;• caleidoscopiche interpretazioni da parte dei vari fori italiani sul concetto di "meritevolezza" del Consumatore e circa le caratteristiche necessarie ai fini del suo buon esito;• mancanza previsione di fondo spese iniziale da riconoscere agli Organismi di Composizione della Crisi per l'accesso alla procedura da parte del soggetto richiedente.	<ul style="list-style-type: none">• Il fresh start del sovraindebitato deve essere supportato dalla collettività e non dal professionista incaricato che si occupa della procedura.• Sui compensi, si rinvia alle considerazioni avanzate in relazione al Curatore Fallimentare, quando compatibili.
<p><u>Il compenso del professionista nel sovraindebitamento (artt. 14 e 16 del D.M. n. 202/2014):</u></p> <ul style="list-style-type: none">• art. 14 evidenzia un rapporto di tipo strettamente privatistico tra l'O.C.C. ed il debitore sovraindebitato riconducibile al contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2230 e ss. c.c.;• art. 16 riguarda la quantificazione dei compensi: riduzione tra il 15% e il 40% dei compensi in sede fallimentare parametrati sull'attivo e sul passivo della procedura, oltre a limitazioni;• il professionista risente della determinazione dei compensi stabiliti dall'O.C.C. e dal Tribunale senza poter stabilirne le modalità e la definizione di pagamento parametrati alla "bontà" della procedura. Inoltre sovente accade che il compenso professionale non corrisponda alla complessità e difficoltà dell'incarico conferito a causa della mancanza di disponibilità nella procedura.• il lavoro viene svolto per soggetti fortemente in difficoltà finanziaria. L'esame della documentazione non permette con certezza di prevedere la riuscita della procedura e quindi della soddisfazione dei propri onorari per un'attività che viene comunque espletata non senza difficoltà.	<p>Per garantire tutela e dignità all'operato del professionista in queste procedure, (preservarlo dal rischio di lavorare senza idonea remunerazione) è opportuno che:</p> <ul style="list-style-type: none">• venga riconosciuta la possibilità in tutte le realtà d'Italia di prevedere un acconto iniziale per costituire un fondo spese a copertura dei costi sostenuti per i primi adempimenti;• venga parametrato il compenso allo stato di avanzamento della procedura analogamente a quanto prospettato nel presente elaborato in tema di procedura fallimentare, alla quale si rinvia;• venga stabilito un compenso minimo indipendentemente dall'esito della procedura per l'attività professionale svolta. Garantirebbe così il rispetto della dignità, della valutazione delle responsabilità assunte e del lavoro prestato da parte del G.C.S.;• in caso di incapienza della procedura, come per la normativa fallimentare, l'importo relativo al compenso dell'O.C.C. (comprensivo di quello del G.C.S.), e le spese sostenute, possa essere posto a carico dall'Erario.
<p><u>Analogamente alle procedure fallimentari esaminate nella presente relazione si segnalano le medesime difficoltà post emergenza per i GG.C.S.</u></p>	<p>Si rimanda integralmente alle soluzioni già prospettate per far fronte alle difficoltà post emergenza nell'ambito delle procedure concorsuali.</p>



// Didascalie

Tab. 1	Parametri attivo realizzato determinazione compenso Curatore Fallimentare D. M. n. 30/2012	6
Tab. 2	Parametri passivo accertato determinazione compenso Curatore Fallimentare D. M. n. 30/2012	6
Tab. 3	Il Curatore Fallimentare (C.F.): criticità e soluzioni pre e post emergenza Covid-19	13
Tab. 4	Il Commissario Giudiziale (C.G.) e Liquidatore Giudiziale (L.G.): criticità e soluzioni pre e post emergenza Covid-19	18
Tab. 5	L'Amministratore Giudiziario (A.G.): criticità e soluzioni pre e post emergenza Covid-19	25
Tab. 6	Custodi Giudiziari compensi di cui al D.M. n. 80/2009	29
Tab. 7	Professionisti Delegati valori immobili e determinazione del compenso cui al D.M. n. 227/2015	30
Tab. 8	Il Custode Giudiziario (C.G.) e Professionista Delegato (P.D.): criticità e soluzioni pre e post emergenza Covid-19	33
Tab. 9	Ausiliari di Giustizia determinazione compensi ai sensi di: D.P.R. 115/2002, art. 4 L. n. 319/80 e D.M. 30.05.2002	36
Tab. 10	Prima ipotesi calcolo compenso valore della pratica maggiore scaglione massimo (soluzione principale suggerita)	42
Tab. 11	Seconda ipotesi calcolo compenso valore della pratica maggiore scaglione massimo (soluzione secondaria)	43
Tab. 12	Il Consulente Tecnico (C.T.) e Perito in ambito civile (P.C.) e penale (P.P.): criticità e soluzioni pre e post emergenza Covid-19	46
Tab. 13	Il Gestore della crisi nel sovraindebitamento (G.C.S): criticità e soluzioni pre e post emergenza Covid-19	51